

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 227<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 22 GENNAIO 1985

(Notturna)

Presidenza del vice presidente DELLA BRIOTTA,  
indi del presidente COSSIGA

#### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> . . . . .	Pag. 3	<b>COMASTRI (PCI)</b> . . . . .	Pag. 6, 17, 18
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		<b>DE CATALDO (PSI)</b> . . . . .	12 e <i>passim</i>
Assegnazione . . . . .	3	<b>FABBRI (PSI)</b> . . . . .	8, 31
Trasmissione dalla Camera dei deputati .	3	<b>FERRARA Nicola (DC), relatore</b> . . . . .	5 e <i>passim</i>
<b>Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:</b>		<b>FERRARA SALUTE (PRI)</b> . . . . .	9, 25
« Norme per il recepimento della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici » (214), d'iniziativa del senatore Pacini e di altri senatori:		<b>KESSLER (DC)</b> . . . . .	7
<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	4 e <i>passim</i>	<b>MAFFIOLETTI (PCI)</b> . . . . .	7
<b>ANDERLINI (Sin. Ind.)</b> . . . . .	6 e <i>passim</i>	<b>MOLTISANTI (MSI-DN)</b> . . . . .	21
<b>CASCIA (PCI)</b> . . . . .	28	<b>* PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle foreste</b> . . . . .	4 e <i>passim</i>
		<b>* PISTOLESE (MSI-DN)</b> . . . . .	5, 6
		<b>SCARDACCIONE (DC)</b> . . . . .	33
		<b>SIGNORINO (Misto-Rad.)</b> . . . . .	15, 19
		<b>ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 1985</b> . . . . .	35

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'autore.



**Presidenza del Vice Presidente DELLA BRIOTTA**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 21).

Si dia lettura del processo verbale.

SCLAVI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta notturna del 17 gennaio.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Congedi e missioni**

**PRESIDENTE.** Sono in congedo i senatori: Agnelli, Berlanda, Bernassola, Boggio, Bonifacio, Cavaliere, Ceccatelli, Colombo Vittorino (V.), De Giuseppe, Fimognari, Frasca, Gallo, Monsellato, Pastorino, Prandini, Ruffino, Spadolini, Taviani, Ulianich, Valiani, Vettori, Zito.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fallucchi, negli Stati Uniti d'America, per attività della Commissione militare NATO.

**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

**PRESIDENTE.** Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 2321. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, concernente indeducibilità degli interessi passivi derivanti da debiti contratti per l'acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta da parte di persone giuridiche e di imprese » (1122) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

C. 2335. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° dicembre

1984, n. 799, concernente proroga di interventi in imprese in crisi » (1123) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

C. 2357. — « Proroga del termine previsto dal primo comma dell'articolo 30 della legge 28 luglio 1984, n. 398 » (1124) (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

C. 304 - 336 - 356 - 475 - 576 - 846. — Deputati FRANCHI Franco ed altri; FELISETTI; CERQUETTI ed altri; BALESTRACCI ed altri; ANIASI ed altri; GENOVA. — « Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale » (1125) (*Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

**Disegni di legge, assegnazione**

**PRESIDENTE.** Il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede deliberante:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

« Proroga del termine previsto dal primo comma dell'articolo 30 della legge 28 luglio 1984, n. 398 » (1124) (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previo parere della 1ª Commissione.

La 2ª Commissione permanente è autorizzata ad iscrivere immediatamente il predetto disegno di legge all'ordine del giorno.

La 1ª Commissione permanente dovrà concordare con la Commissione di merito il termine per l'espressione del parere.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

*alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, concernente indeducibilità degli interessi passivi derivanti da debiti contratti per l'acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta da parte di persone giuridiche e di imprese » (1122) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previo parere della 5ª Commissione.

La 1ª Commissione permanente, udito il parere della 6ª Commissione, riferirà all'Assemblea nella seduta antimeridiana del 23 gennaio 1985, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

*alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):*

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º dicembre 1984, n. 799, concernente proroga di interventi in imprese in crisi » (1123) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 5ª e della 11ª Commissione.

La 1ª Commissione permanente, udito il parere della 10ª Commissione, riferirà all'Assemblea nella seduta antimeridiana del 23 gennaio 1985, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

#### **Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:**

**« Norme per il recepimento della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici » (214), d'iniziativa del senatore Pacini e di altri senatori**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 214.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 17 gennaio sono stati illustrati dai presentatori tutti gli emendamenti all'articolo 4 sui quali si è altresì svolta la discussione. Inoltre il relatore e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste hanno espresso il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 4. Il relatore si è dichiarato favorevole agli emendamenti 4.5 e 4.6, rimettendosi al Governo per quanto riguarda gli emendamenti 4.8 e 4.11 e dichiarandosi contrario a tutti gli altri. Il ministro Pandolfi si è espresso favorevolmente sugli emendamenti 4.5, 4.6 e in senso contrario su tutti gli altri.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, mi consenta di affermare che può darsi che nella scorsa seduta abbia usato una formula comprensiva di un parere generico su tutti gli emendamenti esclusi i tre emendamenti che giustamente sono stati menzionati. Volevo tuttavia osservare che, in considerazione del disposto già approvato dell'articolo 2 e quindi per una ragione di coordinamento, va accolto l'emendamento 4.11, in quanto l'articolo 2 prevede già per le regioni a statuto speciale la potestà di dare attuazione alla direttiva comunitaria.

PRESIDENTE. Quindi il Ministro si dichiara favorevole, oltre che agli emendamenti 4.5, 4.6, e 4.8, anche all'emendamento 4.11 per il quale il relatore si era rimesso al Governo.

Passiamo pertanto alla votazione degli emendamenti all'articolo 4.

Metto ai voti l'emendamento 4.9, presentato dal senatore Anderlini.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Della Briotta e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Signorino.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Signorino.

**Non è approvato.**

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PISTOLESE. Signor Presidente, onorevole Ministro, abbiamo presentato l'emendamento 4.10 per garantire alcune situazioni di cacce stagionali tradizionali primaverili. Queste esistono in alcune zone come la Calabria: il problema è che si tratta di una tradizione e quindi non è possibile sopprimere quello che è sempre avvenuto perchè andremmo a sovvertire alcune consuetudini che da anni — direi da secoli — si tramandano in quelle zone.

Non vorrei far respingere nella sostanza questo emendamento, signor Ministro, pertanto lo ritiro, ma, se lei consente, vorrei trasformarlo in un ordine del giorno che mi permetto di leggere, augurandomi che ella possa accoglierlo, sia pure come raccomandazione, in quanto riteniamo che l'accoglimento della direttiva non debba significare un divieto di caccia, perchè altrimenti ne andremmo a trasformare completamente lo spirito. Quindi non bisogna generalizzare e passare da un estremo all'altro: come ho detto nell'illustrazione dell'emendamento, a suo tempo, dobbiamo accettare indiscutibilmente che la direttiva comunitaria venga recepita con legge nazionale e venga rispettata così come è impostata, mentre le regioni possono avere una delega per effetto di una deroga che viene consentita in casi particolari.

L'ordine del giorno è il seguente:

Il Senato,

considerato che l'articolo 2 della direttiva comunitaria 79/409/CEE consente la possibilità di eventuali deroghe in considerazione di esigenze economiche e ricreative

degli Stati membri in sede di recepimento in legge nazionale della direttiva stessa;

considerato che sussistono tradizioni particolari in alcune regioni che hanno sempre consentito la caccia eccezionale primaverile;

considerato che la direttiva non impedisce tali possibilità pur nello spirito dei principi generali indicati nella direttiva medesima,

Invita il Governo:

a tener conto di tali tradizioni locali e valutare la possibilità di consentire per alcune regioni le cacce tradizionali primaverili.

9.214.1

MOLTISANTI, PISTOLESE

Ebbene, signor Ministro, io gradirei molto che lei considerasse la possibilità di accogliere questo nostro ordine del giorno come raccomandazione per rispettare la tradizione e accontentare una massa di cacciatori, soprattutto in Calabria, pur nel rispetto della direttiva comunitaria e dei principi fondamentali che l'hanno animata.

Con queste considerazioni io raccomando a lei, signor Ministro, di valutare benevolmente questo nostro ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a esprimere il parere sull'ordine del giorno n. 1.

FERRARA NICOLA, *relatore*. Signor Presidente, come relatore non posso che dichiarare la mia contrarietà all'ordine del giorno, anche se la parte che richiama l'indicazione della direttiva di considerare la possibilità di svolgere alcune attività ricreative e di tenere anche conto degli aspetti economici di alcune zone in relazione a certi tipi di caccia è stata approfondita in Commissione, dove abbiamo verificato che nel recepimento della direttiva non v'era alcuno spazio per inserire questa problematica.

Di conseguenza, dichiaro il mio parere contrario all'ordine del giorno, giacchè non possiamo impegnare il Governo a consentire cose che la direttiva non prevede. Abbiamo

stabilito, con il disegno di legge n. 214, oggi al nostro esame, con una certa precisione quali sono le specie di uccelli cacciabili e quali invece non lo sono. Nella logica di questo principio che abbiamo introdotto nel citato provvedimento, non possiamo accettare indicazioni molto fumose che non consentono di riferirsi alla realtà.

\* PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, il Governo è contrario perchè queste tradizionali cacce primaverili in realtà altro non sono che un'apertura della caccia a specie di uccelli migratori, che tra l'altro si trovano, per esempio in Sicilia, in condizioni particolarmente esposte al rischio della caccia. L'ordine del giorno non è altro che una richiesta al Governo di annullare ciò che il Senato ha già statuito con i primi quattro articoli del disegno di legge oggi al nostro esame. Quindi il Governo non può essere favorevole all'ordine del giorno in esame.

PRESIDENTE. Senatore Pistolese, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

\* PISTOLESE. Signor Presidente, insisto per la votazione dell'ordine del giorno da noi presentato, perchè a me pare che esso non determini una modifica dei principi fondamentali della direttiva 79/409/CEE. Si tratta di una deroga eccezionale per cui il Governo può di volta in volta consentire, in determinate zone, per ragioni culturali e ricreative, la pratica della caccia di talune specie di uccelli. Di conseguenza, lo ripeto, insisto per la votazione e in relazione all'esito di questo voto ci regoleremo anche per il voto finale del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 1.

ANDERLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDERLINI. Signor Presidente, dichiaro di votare contro l'ordine del giorno, e mi la-

sci anche dire che sono sorpreso che nell'Aula del Senato si sia potuto proporre un ordine del giorno di questo tipo.

PISTOLESE. Si sono dette cose peggiori.

ANDERLINI. Le cacce primaverili non sono altro che anticipazioni dell'apertura della caccia nei mesi di marzo e di aprile. I termini dei quali abbiamo discusso nella seduta precedente, quando ci siamo occupati di questo argomento, consentivano la chiusura della caccia al 31 gennaio, al massimo al 15 febbraio. Che si apra la caccia a primavera, dopo il 23 marzo, giacchè questa è la data di inizio della primavera, non capita in nessun paese europeo. D'altronde una tale indicazione è anche improponibile da un punto di vista tecnico o generale.

COMASTRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMASTRI. Signor Presidente, siamo contrari all'ordine del giorno che è stato presentato, prima di tutto perchè esso è in netto contrasto non soltanto con ciò che dispone in linea di principio la direttiva 79/409/CEE, ma anche con la legge n. 968 che impedisce l'attività venatoria in questi periodi. Non solo, ma l'ordine del giorno si riferisce chiaramente ad un'attività venatoria nei confronti di talune specie che in quel periodo migrano e attraversano quei luoghi. Tra l'altro si tratta di specie di uccelli la cui caccia è inibita dalla stessa legge n. 968; in particolare i rapaci, il cosiddetto falco pecchiaiolo e il falco pellegrino. Quindi esprimiamo un netto voto contrario a questo ordine del giorno, perchè vogliamo che la caccia sia regolata su specie e anche che certe tradizioni, forse non più consone ai nostri tempi e al modo moderno di concepire l'attività venatoria, siano necessariamente abbandonate.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dai senatori Moltisanti e Pistolese.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Signorino.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal senatore Signorino.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4.7, presentato dal senatore Signorino.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.11.

KESSLER. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

KESSLER. Esprimo innanzitutto la mia soddisfazione perchè l'emendamento è stato accettato dal Governo, con ciò facendo chiarezza su un punto che diversamente poteva essere interpretato malamente o addirittura essere in contraddizione con il secondo comma dell'articolo 2.

In secondo luogo mi spiace che non sia in Aula il collega Perna perchè dopo questo atteggiamento del Governo credo avrebbe motivo di ricredersi di quanto rozzamente ha affermato nell'ultima seduta in ordine ad un intervento nel quale avevo sostenuto la distinzione delle competenze tra regioni e Stato in materia di attuazione delle direttive comunitarie per una ragione di principio generale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.11, presentato dal senatore Kessler e da altri senatori.

**È approvato.**

Ricordo che gli emendamenti 4.2/1 e 4.2 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 4.8, presentato dal senatore Cascia e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Il nostro Gruppo voterà a favore di questo articolo perchè ritiene che questa norma contenga una soluzione istituzionale corretta.

Si tratta di un tema controverso non solo in questa Aula; rispettiamo tutte le posizioni ma in tema di politica istituzionale dobbiamo chiarire qual è il punto di vista che riteniamo debba essere assunto in una materia così delicata, così intricata direi, dove sono accese ancora discussioni e che avrebbe meritato un'iniziativa maggiore, da parte del Governo, intesa a risolvere problemi che hanno pesato non poco sull'iter faticoso di questo disegno di legge.

Il campo di applicazione della normativa riguarda la materia che compete alle regioni: la caccia. Naturalmente sono d'accordo con quanto è stato osservato, cioè che bisogna rispettare i limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in base all'articolo 117 della Costituzione. È stato anche osservato e sostenuto che tra questi principi fondamentali rientra la determinazione delle specie cacciabili in base alla legge n. 968 del 1977 che, pur discutibile per certi suoi contenuti in relazione alla sua natura di legge-quadro, tuttavia delimita oggi, allo stato delle cose, la materia.

È pur vero, inoltre, che la responsabilità dell'attuazione delle direttive comunitarie compete allo Stato membro della Comunità, però tutte queste affermazioni, che condivido e che hanno una base nel nostro ordinamento, non travolgono affatto la normativa che viene proposta. Infatti l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 definisce il trasferimento alle regioni anche delle funzioni amministrative, nelle materie relative all'attuazione di direttive comunitarie fatte proprie con legge dello Stato. Qui siamo proprio in quest'ottica, cioè dinanzi ad una normativa che recepisce direttive comunitarie e che quindi coinvolge le re-

gioni in un procedimento istituzionalmente corretto. Si stabilisce infatti, nel testo in esame, in sostanza, che vi è un preminente interesse nazionale.

Lo stesso parere della Commissione affari costituzionali non ha risolto, in linea di dottrina, le questioni: ha dato un suggerimento di opportunità. Io credo che nel quadro di questo parere si collochi l'articolo proposto all'attenzione del Senato. Nel testo si assume il giusto coinvolgimento delle regioni e si indica la via — più garantita, per così dire — della legge regionale: un procedimento legislativo regionale in cui si inserisce il parere di un organo tecnico-scientifico. Preciso che, a nostro parere, tale organo tecnico-scientifico deve essere riformato e potenziato. Ma questo è un altro discorso che svolgeremo nelle sedi opportune, che acquista sempre di più rilievo e rilevanza. Quindi l'atto che promana dalla regione diventa un atto complesso, che, se non fosse posto in essere, farebbe scattare il potere del Governo di intervenire collegialmente. Questo mi sembra corretto: in luogo del potere del Ministro dell'agricoltura, con l'emendamento è stato introdotto il criterio della collegialità dell'organo Governo e dunque il potere specifico del Consiglio dei ministri.

Questo fatto ci consente ancor più di dire che si tratta di una normativa che fa salvo in linea di principio il rientro nella sfera delle competenze del Governo dei poteri relativi a questa materia, ove manchi la legislazione regionale. Ciò dimostra che la decisione che stiamo per assumere è equilibrata e corretta, dimostra che nulla è stato demandato se non l'attuazione di una direttiva comunitaria recepita con legge statale, proprio come prevede il decreto del Presidente della Repubblica n. 616. Anzi a maggior garanzia — e semmai si tratta di un vizio in eccesso — si dice che l'attuazione avvenga con legge dalla regione, e non con un atto amministrativo. Il potere del Governo interviene solo in caso di mancata formazione della legge come atto complesso, in base al meccanismo parere tecnico-determinazione legislativa, che riafferma intatte le prerogative dello Stato, in armonia con l'articolo 117 della Costituzione, e coinvolge

responsabilmente le regioni in una decisione che, anche dal punto di vista dell'opportunità, compete loro: e ciò con una *ratio*, uno schema logico che obbedisce ai principi della legislazione di trasferimento dei poteri alle regioni, che ho già ricordato. È una soluzione che, anche se non ci appare perfetta, consente di dirimere una controversia e soprattutto consente finalmente al Parlamento di decidere, di intervenire, cioè, dopo anni di controversie e di dispute, con una decisione come questa, che ci appare accettabile e positiva.

In questo senso voteremo a favore dell'articolo.

FABBRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, voglio fare una breve dichiarazione di voto perchè si tratta della norma fondamentale del provvedimento al nostro esame e ciascuno di noi, a mio avviso, deve far fronte alla responsabilità di legislatore decidendo su questo punto.

Il mio voto è contrario, decisamente contrario, motivatamente contrario.

Credo alla legge del dialogo, ho ascoltato quanto ha detto nella seduta precedente l'onorevole Ministro e quanto ha tentato di motivare, da buon avvocato qual è, il collega Maffioletti, faticosamente, tortuosamente. La causa, infatti, a mio avviso, è difficile, disperata e le osservazioni che abbiamo sviluppato qui con molta chiarezza ci sembrano insuperabili.

La potestà di deroga, in una materia comunitaria come questa e tenuto conto della natura della legislazione, compete unicamente allo Stato. Le regioni la possono attivare, possono avere un ruolo anche propulsivo e di impulso, ma non possono decidere le deroghe per la semplice ragione che le migrazioni degli uccelli non sono soggette a frontiere, che è lo Stato membro



che risponde nei confronti della Comunità e degli altri Stati membri e che, in proposito, si può determinare una situazione diversificata da regione a regione, poichè vi può essere una regione che, a seguito di costumanze e tradizioni, ritiene che vi siano valide ragioni per la deroga, e la conceda, mentre un'altra regione la può negare. Spetta quindi allo Stato questo potere-dovere di unificazione nell'applicazione della direttiva.

Del resto è questo il parere motivato che la Commissione per le questioni regionali aveva dato nella passata legislatura su questo punto e non è stato portato un solo argomento per smantellare la cristallina motivazione di questo parere. Voglio ricordare che la Commissione per le questioni regionali è ontologicamente attenta alle prerogative delle regioni ed è sempre stata portata a difendere, nel conflitto con lo Stato, le loro prerogative istituzionali, ma, in questo caso, dando prova di equilibrio e di equanimità, ha riconosciuto che questo potere fa capo soltanto allo Stato. E si tratta della stessa opinione espressa non in modo surrettizio, ma in modo molto chiaro dal collega Saporito che ha steso il parere della 1ª Commissione, secondo il quale va individuata nello Stato la titolarità esclusiva di questo potere di deroga.

Ecco perchè ritengo che, votando questa norma, il Parlamento darebbe luogo ad un recepimento non corretto della direttiva comunitaria, anzi all'elusione di tale direttiva. È per questo, lo ripeto, che mi sarei atteso dal Governo un emendamento capace di rispondere all'obiezione di fondo che abbiamo formulato, alla quale invece non ha risposto. Non mi ha persuaso, onorevole Ministro, quanto lei ha detto nella passata seduta, quando ha sostenuto che, probabilmente, non abbiamo letto bene il testo e non lo abbiamo capito poichè, in fondo, il potere rimane allo Stato. Il testo lo abbiamo letto attentamente e si tratta di una materia che conosciamo, sulla quale si sono pronunciate due autorevoli Commissioni. E ci dispiace — lo diciamo perchè ciascuno ha le sue responsabilità politiche — che anche il Ministro per l'ecologia, che pure è

così sensibile a questi temi, si sia mantenuto in questa occasione silenzioso.

Comunque ci auguriamo che, *re melius perspecta*, in base a una riflessione che non deve essere autocritica ma serena, sia possibile, alla Camera dei deputati, correggere questa norma, ove fosse ora approvata, affermando il principio della titolarità dello Stato circa questo potere di deroga.

Pertanto, con piena convinzione e sottolineando che si tratta della norma fondamentale del provvedimento, voteremo contro questo articolo, proprio perchè non sono state accettate neppure indirettamente le nostre osservazioni e le nostre proposte di modifica che andavano incontro alle esigenze prospettate. Non voglio agitare un deterrente, ma è facile prevedere un *impeachment* davanti all'Alta corte di giustizia del Lussemburgo nel caso in cui tale norma venisse mantenuta.

Vedo che il Ministro sta scuotendo la testa. Mi dispiace molto, ma non avete portato argomenti per convincerci, per cui rimaniamo fermi nel nostro punto di vista, che del resto è quello di tutti i protezionisti, di tutti i naturalisti, di tutti quanti vedono non con occhio fazioso, ma con occhio imparziale il recepimento di questa direttiva e hanno giustamente individuato in questo che stiamo discutendo il punto fondamentale del provvedimento. (*Applausi dalla sinistra e dal centro-sinistra. Congratulazioni*).

FERRARA SALUTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA SALUTE. Signor Presidente, colleghi, interverrò brevissimamente per dichiarare che anche il Gruppo repubblicano voterà contro la formulazione dell'articolo 4 quale è data nel disegno di legge in esame. Ciò mi pare ovvio dal momento che abbiamo espresso parere favorevole all'emendamento presentato dai colleghi del Gruppo socialista e, subordinatamente, a quello presentato dai colleghi del Gruppo della Sinistra indipendente.

Vorrei soltanto far osservare, signor Presidente, quanto abbiamo già fatto notare: tutte le volte che era possibile assumere le espressioni più evasive nei confronti della rigidità dei criteri, lo si è fatto; tanto da creare domani — e di questo vorrei dare avviso, ma penso che ne abbia chiarissima coscienza il signor Ministro — problemi di interpretazione che non saranno facili da risolvere e che possiamo supporre che il legislatore attuale tenda a desiderare che siano risolti, appunto, nel senso più evasivo possibile (questo è però un processo alle intenzioni che non faccio).

Nel primo comma dell'articolo è scritto: « le Regioni, previo parere dell'istituto nazionale di biologia della selvaggina... ». Ora, l'espressione « previo parere » non significa nulla. L'emendamento dei colleghi socialisti è così formulato: « Le Regioni, previo motivato vincolante parere », che è una cosa precisa e significa che il parere è motivato e vincolante. Il senatore Anderlini, nell'emendamento 4.9, dice: « L'istituto nazionale di biologia della selvaggina svolgerà una istruttoria tecnica e formulerà parere motivato ». È chiaro che il parere non è vincolante, ma deve essere motivato ed ha un suo specifico contenuto. Questo tanto per osservare che l'articolo del testo della Commissione non potrebbe essere votato anche soltanto per come è scritto.

Aggiungerei — è una curiosità su cui richiamo l'attenzione dell'estensore — che al primo comma, alla lettera *a*), si dice: « nell'interesse della sicurezza pubblica e di quella aerea ». Gli alinea *a*), *b*), *c*) e *d*) dipendono tutti dal precedente periodo, cioè dalla prima parte del primo comma, in cui il soggetto è: « le Regioni, previo parere... disciplinano ». Nello stesso articolo, al comma quinto, è poi scritto che: « Le deroghe di cui alla lettera *a*) del primo comma sono decise dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina ».

Probabilmente, io non riesco a comprendere, data l'ora tarda: ma ho l'impressione che domani chi interpreterà la legge dovrà scegliere se è il Ministero dell'agricoltura o se sono le regioni che decidono nell'interes-

se della sicurezza pubblica e di quella aerea, quali siano le specie avicole — giustamente, in questo caso — da perseguire.

Mi sembra una formulazione talmente contraddittoria nell'ambito del medesimo articolo che pare quasi un capolavoro.

ANDERLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDERLINI. Signor Presidente, voterò anch'io contro l'articolo 4, anche se bisogna dare atto ai colleghi che hanno presentato l'emendamento 4.8 — i senatori Cascia, Comastri e Margheriti — di aver inteso apportare una qualche rettifica alla primitiva stesura del testo.

Voterò contro per le stesse lucide ragioni che qualche giorno fa, in questa stessa Aula, il senatore Perna ha illustrato, ragioni di fondo che consigliano una soluzione diversa da quella che il Governo ha adottato.

Vorrei sottolineare, signor Presidente, in primo luogo, che le deroghe di cui si parla sono deroghe quanto mai ampie. La facoltà di deroga investe l'intera materia del disegno di legge che stiamo discutendo.

La deroga può rimettere in discussione le specie cacciabili, i mezzi e i modi della caccia, i periodi di caccia e l'insieme delle questioni di cui ci siamo occupati. Possono rientrare dalla finestra molte delle cose che abbiamo cacciato dalla porta.

La seconda osservazione che vorrei fare si riferisce al fatto che nella legge del 1977, che è successiva alla legge di trasferimento dei poteri dello Stato alle regioni, è detto, con estrema chiarezza ed in maniera inequivoca, che i poteri relativi alla fissazione delle cornici generali entro cui ci si deve muovere non possono far capo che allo Stato. Non vi è dubbio che una deroga così ampia come quella prevista in questa sede, che incide su tutte le statuizioni che abbiamo fissato negli articoli precedenti, deve essere imputata in capo allo Stato.

È vero, senatore Maffioletti, che il parere della 1ª Commissione è soltanto un parere,

tuttavia è di chiarezza inequivoca. Ne leggo per la terza volta il testo in quest'Aula: « tale considerazione induce a consigliare la imputazione in capo allo Stato del potere suddetto, prevedendo peraltro congrue garanzie procedimentali che assicurino alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano un intervento in seno alla sequela procedurale... ». Il testo che la Commissione ci propone non corrisponde affatto a questa direttiva e direi che finisce, in maniera quasi incredibile, signor Presidente, con l'affidare all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina — che è un istituto avente carattere scientifico, che non ha poteri decisionali, anche se può fornire pareri motivati, vincolanti — decisioni che spettano, invece, alle autorità politiche preposte.

Ebbene, se si va ad esaminare il meccanismo che scaturisce dall'attuale testo dell'articolo 4, quale risulta dopo l'approvazione dell'emendamento 4.8 dei senatori Cascia, Comastri e Margheriti, si arriva alla conclusione che è l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, un istituto come ho detto avente carattere scientifico, che decide, con un parere favorevole o contrario, se si debba o meno imboccare una certa trafila amministrativa per arrivare ad una decisione. Perchè se il parere dell'Istituto è favorevole *nulla quaestio*, se è contrario allora è il Ministro che, magari contro le regioni, decide.

È corretto, è serio, colleghi, avere ipotizzato un meccanismo di questo genere, che affida all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, cioè ad un istituto avente carattere scientifico, una responsabilità che è esclusivamente politica? Ecco le ragioni, signor Presidente, per cui voterò anch'io in modo contrario all'articolo 4.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, devo dire che è esatto il rilievo che è stato fatto

sulla inconciliabilità delle due disposizioni: quella della lettera a) del primo comma e quella del quinto comma, in quanto il testo che è stato varato dalla Commissione conferirebbe alle regioni ed allo Stato in forma simultanea la competenza a concedere deroghe nell'interesse della sicurezza pubblica e di quella aerea.

Presento pertanto il seguente emendamento:

*Sopprimere la lettera a) del primo comma: conseguentemente sostituire il comma quinto con il seguente:*

« Deroghe nell'interesse della sicurezza pubblica e di quella aerea possono essere disposte dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina ».

4.12

IL GOVERNO

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FERRARA NICOLA, *relatore*. Signor Presidente, ho chiesto la parola proprio per fare le stesse dichiarazioni che ha fatto il Ministro e cioè per proporre di sopprimere la lettera a) dell'articolo 4. Quindi mi dichiaro favorevole all'emendamento 4.12.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.12, presentato dal Governo.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5

*(Relazione annuale alla Commissione delle Comunità Europee)*

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro il 31 marzo di ogni anno, provvede agli adempimenti previsti dal para-

grafo 3 dell'articolo 9 della direttiva comunitaria numero 79/409 anche sulla base di documentate relazioni delle Regioni che confermino l'applicazione delle disposizioni che precedono e che consentano al Governo ogni opportuna verifica.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste trasmette alla Commissione delle Comunità europee le informazioni necessarie per l'adozione di misure appropriate, per coordinare le ricerche e gli studi per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della avifauna nonché, ogni tre anni, una relazione sull'applicazione della direttiva comunitaria ai sensi dell'articolo 12 della stessa.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, viene organizzato, nell'ambito del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Servizio per i rapporti e gli adempimenti a livello nazionale e internazionale in materia di difesa della fauna selvatica e di esercizio della caccia, avuto riguardo che la fauna selvatica italiana, di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 è quella esistente sul territorio nazionale sia stabilmente che temporaneamente, che detta fauna selvatica è qualificata bene ambientale pubblico appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, è soggetta al regime giuridico dei beni pubblici a norma dell'articolo 828, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 3, secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 così come modificato dall'articolo 7 della presente legge, ed è soggetta alla tutela prevista dal codice penale per i delitti contro il patrimonio a norma dell'articolo 8 della presente legge.

Allo scadere di ciascun triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste trasmette alla Commissione delle Comunità europee una relazione sull'attuazione della direttiva, a norma dell'articolo 12 della direttiva stessa.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministero dell'agricoltura e foreste invia al Parlamento una relazione sulla attuazione della direttiva da parte delle Regioni a statuto ordinario e speciale.

Entro i tre mesi precedenti la scadenza di ogni triennio il Ministero dell'agricoltura e delle foreste trasmette al Parlamento il documento da inviare alla Commissione delle Comunità europee a norma dell'articolo 12 della direttiva ».

5.1

DELLA BRIOTTA, DE CATALDO,  
FABBRI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

DE CATALDO. Signor Presidente, se mi consente illustrerò l'emendamento 5.1 e l'emendamento 6.1 in quanto sono intimamente connessi, anche perchè il testo dell'articolo 6 è in contrasto con il parere espresso dalla Giunta per gli affari della Comunità europea nella parte in cui afferma — quarto capoverso — che ogni direttiva deve essere recepita nella sua integralità e che perciò il provvedimento legislativo rivolto alla sua attuazione non deve lasciare lacune.

A tale proposito appare risibile che la normativa del presente disegno di legge possa essere riveduta e corretta allo scadere del biennio sperimentale, termine peraltro meramente ordinatorio tenuto conto che nel gennaio 1985, ben oltre cinque anni dopo la scadenza del termine finale per il recepimento stabilito della stessa direttiva, il disegno di legge per la sua attuazione non è stato ancora approvato definitivamente. La norma è, per questi motivi, inopportuna in quanto il Parlamento deve recepire la direttiva nella sua integralità e non già per fasi successive di approssimazione. Si può tuttavia prevedere che alcune disposizioni, per esempio quelle di cui all'articolo 6, della direttiva possano essere di volta in volta attuate e modificate in armonia con la raccomandazione della Commissione CEE pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee nell'ambito della funzione di indirizzo e di coordinamento spettante allo

Stato, da esercitarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. In tal senso si provvede con l'emendamento.

Il testo dell'emendamento che si propone, signor Presidente, prevede l'istituzione di un servizio specifico nell'ambito del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con il compito di curare i rapporti a livello nazionale ed internazionale in materia di difesa della fauna selvatica e di esercizio della caccia. Ciò consentirà l'unificazione, in un unico ufficio, della trattazione di tutte le questioni inerenti alla difesa della fauna selvatica e dei conseguenti adempimenti. Si prevedono, inoltre, i principi fondamentali in materia di qualificazione giuridica delle specie protette anche ai fini della loro tutela.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

**FERRARA NICOLA, relatore.** Con questo emendamento si tenta di riformare la materia concernente la fauna selvatica sempre nel senso che abbiamo già dichiarato in precedenza, cioè di modificare la legge numero 968. Infatti con esso si intende definire bene pubblico ambientale ciò che invece, con la legge n. 968, è stato indicato come bene patrimoniale indisponibile dello Stato. La definizione proposta è, quindi, alternativa a quella vigente. Il cenno ai delitti contro il patrimonio è significativo, appunto, di questa tendenza a criminalizzare ancora di più la caccia, in contrasto con la linea di depenalizzazione che il Parlamento ha perseguito con la legge n. 968. Comunque è un problema che noi non abbiamo affrontato se non in Commissione, quando, con il disegno di legge originario del senatore Pacini, si proponeva di sostituire l'articolo 32 della legge n. 968 tendente appunto a favorire la depenalizzazione: abbiamo dichiarato il nostro dissenso rispetto al tentativo di una modifica della legge n. 968, senza entrare nel merito della questione.

La stessa cosa facciamo per quanto riguarda questo emendamento.

Per quanto riguarda il resto dell'emendamento, cioè per quanto riguarda la parte

relativa agli adempimenti a livello nazionale e internazionale in materia di difesa della fauna selvaggia e di esercizio della caccia, a noi sembra che questo problema vada risolto nell'ambito della ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura. Non è il caso qui di farne un problema di Stato, nel momento in cui andiamo a verificare la possibilità di far rientrare nella nostra normativa i principi della direttiva.

Quindi, signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 5.1.

**PANDOLFI, ministro dell'agricoltura e delle foreste.** Il parere del Governo è contrario.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Della Briotta e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5.

**E approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

**Art. 6.**

*(Relazione del Governo al Parlamento al termine del biennio sperimentale)*

Allo scadere del biennio dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo presenterà al Parlamento una relazione sulla conformità degli interventi regionali alle finalità della presente legge, ai fini di una riconsiderazione e di un eventuale aggiornamento della normativa nazionale di adeguamento ai principi comunitari volti alla conservazione degli uccelli selvatici, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

**Sopprimere l'articolo.**

6.1 **DELLA BRIOTTA, DE CATALDO, FABBRI**

L'emendamento è stato già illustrato dal senatore De Cataldo.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FERRARA NICOLA, *relatore*. Il parere del relatore è contrario.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati, all'articolo 6, altri emendamenti oltre quello soppressivo dell'intero articolo, presentato dal senatore Della Briotta e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

(Divieti)

La lettera *t*) del primo comma dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è sostituita dalla seguente:

« *t*) commerciare o detenere per vendere uccelli morti, o parte di essi, non appartenenti alle specie seguenti:

germano reale (*Anas platyrhynchos*),  
pernice rossa (*Alectoris rufa*),  
pernice di Sardegna (*Alectoris barbara*),  
starna (*Perdix perdix*),  
fagiano (*Phasianus colchicus*),  
colombaccio (*Columba palumbus*),  
merlo (*Turdus merula*),  
cesena (*Turdus pilaris*),  
tordo bottaccio (*Turdus philomelos*),  
tordo sassello (*Turdus iliacus*) ».

L'elenco di cui al precedente comma può essere modificato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico venatorio nazionale.

Per le seguenti specie, incluse dalla diret-

tiva comunitaria n. 79/409, allegato II/1, fra le specie cacciabili, è confermato il divieto di caccia: oca granaiola (*Anser fabalis*), oca selvatica (*Anser anser*), pernice bianca di Scozia (*Lagopus lagopus scoticus et hibernicus*), piccione selvatico (*Columba livia*).

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Lo Stato, nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, a dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva, la cui attuazione è subordinata a indagini e a studi che la Comunità europea riserva a se stessa ai fini del rilascio dei permessi o raccomandazioni prescritti dalla direttiva medesima.

Con la medesima procedura indicata al precedente primo comma, si provvede altresì a dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva non comprese nelle ipotesi di cui al primo comma del presente articolo ».

7.1 DELLA BRIOTTA, DE CATALDO,  
FABBRI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« È vietato commerciare o detenere per vendere uccelli morti, o parte di essi, non appartenenti alle specie seguenti:

germano reale (*Anas platyrhynchos*);  
pernice rossa (*Alectoris rufa*);  
pernice di Sardegna (*Alectoris barbara*);  
starna (*Perdix perdix*);  
fagiano (*Phasianus colchicus*);  
colombaccio (*Columba palumbus*).

L'elenco di cui al comma precedente può essere modificato, alle condizioni stabilite dall'articolo 6 della direttiva 79/409/CEE, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'ecologia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

La lettera t) dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 è soppressa ».

7.7 MALAGODI, BASTIANINI

*Al primo comma capoverso, dopo la parola: « uccelli », inserire le altre: « vivi o ».*

7.2 SIGNORINO

*Al primo comma, capoverso, sopprimere le parole: « merlo (Turdus merula), cesena (Turdus pilaris), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus) ».*

7.3 SIGNORINO

*Al primo comma, capoverso, sopprimere le parole: « merlo (Turdus merula), cesena (Turdus pilaris), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus) ».*

7.5 ANDERLINI

*Al secondo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « e l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina ».*

7.4 SIGNORINO

*Sopprimere l'ultimo comma.*

7.6 ANDERLINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

DE CATALDO. Per quanto riguarda lo emendamento 7.1, le ragioni che inducono a chiedere la soppressione dell'articolo proposto dalla Commissione e a sostituirlo con quello che si propone traggono origine dalle osservazioni di cui alla lettera a) del parere della Commissione affari costituzionali, nella parte in cui riconosce alla direttiva un ambito di discrezionalità a favore degli Stati nazionali. Questa discrezionalità può essere attuata in modo più aderente alla realtà e al suo modificarsi attraverso l'eserci-

zio della funzione di indirizzo e coordinamento spettante allo Stato.

La norma che si propone, proprio perchè più articolata, appare più rispondente alla lettera e allo spirito dell'articolo 6 della direttiva.

SIGNORINO. Intervengo molto brevemente per illustrare gli emendamenti 7.2, 7.3 e 7.4.

L'emendamento 7.2 si illustra da sè; l'emendamento 7.3 invece tende a ricondurre il disegno di legge alla lettera della direttiva e quindi a impedire quello che, a mio parere, è un ingiustificato allargamento delle specie commerciabili.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.4, vorrei ricordare che in ogni atto rilevante, previsto dall'attuale disegno di legge, viene sempre inserito il parere consultivo dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e, quindi, mi sembra logico prevederlo anche per le variazioni all'elenco delle specie cacciabili.

ANDERLINI. Signor Presidente, mi permetterò di farle notare che il mio emendamento è identico all'emendamento 7.3 presentato dal collega Signorino e riproduce la sostanza dell'emendamento firmato dai senatori Malagodi e Bastianini, che purtroppo non è stato illustrato. In questo ultimo emendamento vi era in più proprio il fatto che le modifiche all'elenco delle sei specie non commerciabili possono essere apportate « con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ecologia ». Finalmente, onorevole Biondi, viene nominato il Ministro dell'ecologia. Signor Ministro, mi sto rivolgendo a lei. Signor Presidente, gradirei l'attenzione soltanto per un momento del ministro Biondi.

Signor Ministro, le stavo dicendo che lo emendamento presentato dai senatori Malagodi e Bastianini credo che per la prima volta introduca in tutta questa vicenda il Ministero di cui lei è titolare perchè afferma che non si possono apportare modifiche all'elenco delle specie non commerciabili se

non vi è anche il parere del Ministro dell'ecologia: il che a me pare giustissimo. Era per questo motivo che mi permettevo di richiamare la sua attenzione visto che era di lei che si stava parlando. Capisco anche le ragioni che hanno spinto i colleghi Malagodi e Bastianini a formulare in questo modo un tale emendamento che io accetto anche in sostituzione del mio — del resto sono identici nella sostanza — visto e considerato che altri esponenti del Partito liberale hanno tenuto in quest'Aula un atteggiamento profondamente diverso. Ciò è capitato in tutti i partiti e fortunatamente anche nel partito cui lei, signor Ministro, appartiene.

**BIONDI**, *ministro senza portafoglio per l'ecologia*. Quello capita naturalmente!

**ANDERLINI**. Signor Ministro, non lo dica a me, perchè nel mio Gruppo l'espone e sostenere posizioni anche diverse costituisce una regola.

Per un momento vorrei ora tornare a discutere della sostanza di questo emendamento. In questo momento, ci riferiamo all'articolo della direttiva 79/409/CEE e all'allegato 3/1 che recita testualmente: « Possono essere commerciate solamente le seguenti sette specie di uccelli ». Onorevoli colleghi, si tratta di sette specie: non sono nove, dieci, o venticinque, ma sette! Nel testo dell'emendamento del senatore Malagodi, ma anche, per la verità, nel mio, si riducono a sei per volere della Commissione, o per errore o perchè si è ritenuto che la pernice bianca di Scozia non abbia rilievo venatorio nel nostro paese. Immaginate se a me non sta bene: meno sono, meno si commercia in uccelli, meno incentivo c'è a muoversi in una certa direzione! Vorrei però che il relatore, uscendo una volta tanto dalle ambascie in cui l'ho visto impaniato sia stasera che nelle sedute precedenti, mi spiegasse perchè, alle sei specie di cui all'allegato 3/1 — che nell'articolo 1 della legge noi abbiamo recepito integralmente: « ... è recepita la direttiva 79/409/CEE con i suoi allegati ... » — o sette specie se volete aggiungere la pernice bianca, *nulla quaestio*, giacchè è inserita nella direttiva, se ne ag-

giungano delle altre. Quindi mi domando perchè alle sei o sette specie si è aggiunto il merlo, la cesena, il tordo bottaccio e il tordo sassello. Da dove provengono queste quattro specie? Non potete dire, se aggiungete questi quattro uccelli, che state applicando la direttiva comunitaria. Giustificatevi come volete, magari affermando che il merlo può essere commerciato perchè è nero e ha il becco giallo, oppure perchè ce ne sono tanti in Italia, e che vale la pena di fare un grosso commercio dei merli uccisi a caccia.

La stessa cosa potete dire del tordo; probabilmente di tordi ce ne sono abbastanza in Italia anche per farne commercio, ma la direttiva dice che il tordo non può essere commerciato, questo è il punto. Da dove avete tirato fuori questi quattro nomi, da quale strano cappello sono usciti fuori il merlo, la cesena, il tordo bottaccio e il tordo sassello? Se avrò una spiegazione corretta di questo elenco che si allunga, signor Ministro, sarò io il primo a prenderne atto. L'ho cercata con i miei amici che si intendono molto più di me di questa materia ma non siamo riusciti a spiegarcelo se non con la volontà di alcuni gruppi venatori. Dico alcuni gruppi perchè i cacciatori che sparano al tordo lo portano a casa, lo regalano all'amico, non ne fanno commercio e chi fa commercio va sistematicamente ad abbattere il maggior numero di merli e di tordi possibile perchè deve commerciare, deve avere quantità commerciabili, non si commerciano due o tre merli ma quantità più cospicue.

Se mi darete una spiegazione seria, sarò qui ad ascoltarvi; ma non lo ritengo probabile.

Non vorrei che anche lei, signor Ministro, seguisse l'esempio del relatore e si lasciasse andare alle ambascie: alle complicazioni che tutto dicono e niente concludono. Questo è già capitato nel corso del dibattito; non voglio fare offesa alla sua intelligenza che so penetrante, sicura e lucida.

Capisco le ragioni politiche, non politiche o di altra natura che possono aver motivato i suoi discorsi complicati e non chiari ma l'elenco dell'allegato 3/1 contempla set-



te specie: siete autorizzati a scriverle tutte e sette, compresa la pernice bianca, ma non ad aggiungere il merlo, la cesena, il tordo bottaccio e il tordo sassello.

COMASTRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMASTRI. Signor Presidente, voteremo contro l'emendamento 7.3 identico al 7.5. Le numerose sollecitazioni fatte dal senatore Anderlini mi spingono a giustificare il perchè di questo voto sperando che ciò che dico convinca a votare anche lui contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Mi pare che il senatore Anderlini non sia facilmente convincibile.

ANDERLINI. Ho posto una questione al Governo.

COMASTRI. È vero che queste specie non sono inserite fra quelle considerate commerciabili dalla direttiva comunitaria, sarebbe sciocco negarlo, ma è anche vero che all'articolo 2 della stessa direttiva, che era stato utilizzato anche per far passare un emendamento proposto dal Movimento sociale italiano-Destra nazionale, si dice letteralmente che bisogna tener conto « delle esigenze economiche e ricreative ».

Siccome queste specie non sono interdette all'attività venatoria e siccome nel nostro paese c'è una grossa tradizione di fiere e di sagre paesane — la sagra di Montalcino credo sia famosa anche all'estero — non vediamo perchè — e non crediamo che questo stimoli la distruzione di queste specie — una volta ammesse alla caccia e una volta, purtroppo, che hanno cessato di vivere non possano essere vendute in un ristorante.

D'altra parte l'articolo 2 della direttiva dà la possibilità di tener conto di queste esigenze e noi lo abbiamo fatto. Per questa ragione votiamo in maniera negativa su questo emendamento.

D'altra parte, non approvando questo emendamento, non credo che questi selvatici morirebbero in misura maggiore perchè

dobbiamo ricordare che la legge sulla caccia, la n. 968, e i calendari venatori stabiliscono precisamente il numero di capi abbattibili giornalmente per ogni cacciatore. Certo, poi consideriamo che ci sono i braccieri, ma non è necessario che questi siano anche cacciatori. Penso che il maggior commercio si realizzi con le catture non legate all'attività venatoria, bensì con quelle proibite dalla legge n. 968 e dal codice penale.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FERRARA NICOLA, *relatore*. Sono contrario all'emendamento 7.1 perchè cerca di ripristinare il concetto del coordinamento da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della direttiva. Tale principio è compreso nell'articolo 7 del disegno di legge che abbiamo già approvato.

Sono poi contrario all'emendamento 7.2, mentre sono favorevole all'emendamento 7.3 identico all'emendamento 7.5. Infine sono favorevole all'emendamento 7.4 e contrario a tutti gli altri emendamenti.

\* PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, sul punto, giustamente evocato come importante, da parte del senatore Anderlini, circa le quattro specie impropriamente aggiunte dalla Commissione all'elenco delle specie commerciabili, non v'è alcun dubbio: hanno ragione il senatore Anderlini ed il senatore Signorino che hanno presentato emendamenti identici. Quindi il Governo è favorevole all'emendamento 7.3, identico all'emendamento 7.5.

Il Governo è favorevole anche all'emendamento 7.4 perchè abbiamo mantenuto in tutto il testo la competenza dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina a dare parere consultivi.

Mi sia consentito di dire, in risposta all'osservazione del senatore Comastri, che cita Montalcino e le sue fiere che, quanto a Montalcino, preferisco il Brunello.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Della Briotta e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante l'assenza dei proponenti, l'emendamento 7.7 è decaduto.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Signorino.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal senatore Signorino, identico all'emendamento 7.5, presentato dal senatore Anderlini.

**È approvato.**

COMASTRI. Chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte.

Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dal senatore Signorino.

**È approvato.**

ANDERLINI. Ritiro l'emendamento 7.6, dovendo constatare che la materia è già stata preclusa da precedenti votazioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

Art. ...

« Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è sostituito dal seguente:

” È altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli pre-

visti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, e dalla presente legge ” ».

7.0.1 DELLA BRIOTTA, DE CATALDO,  
FABBRI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

DE CATALDO. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FERRARA NICOLA, *relatore*. Sono contrario.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.1, presentato dal senatore Della Briotta e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

Art. ...

« L'articolo 32 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è sostituito dal seguente:

” Per le violazioni delle disposizioni legislative in materia venatoria si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

È fatta salva l'applicazione della legge penale ove i fatti che concretano le violazioni di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968, alla presente legge e alle leggi regionali costituiscono reato ” ».

7.0.2 DELLA BRIOTTA, DE CATALDO,  
FABBRI

DE CATALDO. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

Art. ...

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

7.03 DELLA BRIOTTA, DE CATALDO, FABBRI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

DE CATALDO. Si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FERRARA NICOLA, *relatore*. Sono contrario.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il parere è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.03, presentato dal senatore Della Briotta, e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

*(Abrogazione di norme)*

Le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo.*

8.1 DELLA BRIOTTA, DE CATALDO, FABBRI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

DE CATALDO. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

FERRARA NICOLA, *relatore*. Sono contrario.

PANDOLFI, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il parere è contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati, all'articolo 8, altri emendamenti oltre quello soppressivo dell'intero articolo, presentato dal senatore Della Briotta e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

SIGNORINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORINO. Signor Presidente, signori Ministri, colleghi, credo che dopo tanti anni di discussioni ci si potesse aspettare un prodotto migliore di quello che esce da questo dibattito. Si tratta infatti, a mio parere, di un prodotto mediocre, di una legge che dimostra che ancora una volta il Parlamento rimane indietro sia rispetto ai movimenti di opinione pubblica, sia rispetto ai mutamenti culturali in campo ambientale.

Sul recepimento della direttiva comunitaria si potevano scegliere due strade ed entrambe sarebbero state — l'ho già detto — comprensibili e forse sagge: il recepimento secco della direttiva rinviando ad un futuro, possibile contenzioso tutti i nodi irrisolti nella direttiva stessa oppure l'innovare la legislazione nazionale nel senso richiesto dalla direttiva comunitaria.

Si è scelto invece un metodo ibrido, che dà un prodotto estremamente discutibile. Devo

dire, però, che questo metodo ha consentito l'affermazione di una linea che è prevalentemente a favore dell'attività venatoria. Tutti i punti dubbi contenuti nella direttiva comunitaria sono stati sciolti in un solo senso, cioè quello favorevole alla caccia, e ci si è preoccupati sempre di tener ferma la legge n. 968 del 1977 anche quando la direttiva comunitaria richiedeva un cambiamento esPLICITO.

Quindi, se partecipassi alla votazione — e voi sapete che i parlamentari radicali non partecipano alle votazioni — voterei contro questo disegno di legge, sia per una questione di metodo — quando cioè si tratta di recepire una direttiva comunitaria credo che essa vada recepita in maniera integrale ed effettiva e non mi sembra questo il caso — sia per una questione di merito, perchè questo disegno di legge risolve in senso negativo un punto essenziale: la riduzione dei periodi di caccia in osservanza, appunto, di precise disposizioni della direttiva, anche se formulate in linea di principio, come è giusto, riferendosi ad una varietà di paesi. Questo, ripeto, è un punto discriminante.

Devo anche dire che alcuni richiami che vengono fatti nell'articolato alla legge n. 968 del 1977 avranno un effetto che non sarà certamente positivo, quello cioè di incrementare il contenzioso, presso i tribunali, nell'interpretazione della legge.

Mi sembra che vada rilevato un fatto. La fase finale di questo dibattito si svolge lontano da avvenimenti politici che, sul problema della caccia, hanno determinato scontri molto accesi, ma, a mio parere, non è riuscita a superare quei contrasti che allora erano giustificati, perchè si trattava di inserire il problema all'interno del dibattito politico e questo è ormai un risultato acquisito. Ricorderò soltanto il tempo in cui noi portavamo avanti il *referendum* contro la caccia.

Non è riuscita, ripeto, a superare forme di scontro frontale che, in questo caso, sono servite soprattutto — alimentate dai colleghi favorevoli alla caccia — a coprire l'oggetto specifico del disegno di legge. Si trattava di recepire una direttiva e non di cambiare genericamente la legge 968; e cercare

di ricondurre tutto a livello di uno scontro frontale pro o contro la caccia — di uno scontro, quindi, anche generico — è servito soltanto a coprire un'operazione che politicamente presenta aspetti assai discutibili.

Devo però dire che nell'esprimere un giudizio negativo non si possono adottare termini che non sono più giustificati dalle variazioni intervenute nel disegno di legge in discussione. Riterrei un errore politico — soprattutto da parte delle associazioni protezionistiche — sviluppare una critica completamente negativa, quale era giustificata fino a pochi mesi fa dal testo varato dalla Commissione di merito, ma che deve ora essere più articolata e aderente alla realtà e ai caratteri di questo disegno di legge. Sarebbe un errore politico perchè significherebbe riconoscere che i valori protezionistici hanno avuto un peso in questo dibattito, sia pure parziale, ed hanno portato ad un miglioramento del testo in punti non marginali. E caduta, ad esempio, la tentazione di approfittare di questo disegno di legge di recepimento di una direttiva per depenalizzare i reati venatori. Non mi pronuncio e non voglio entrare nel merito del problema, ma di sicuro si trattava di un uso strumentale, improprio e scorretto di questo strumento di legge.

E la stessa disciplina delle deroghe, che pure lascia irrisolti, o, meglio risolti in senso negativo, alcuni punti, e soprattutto l'imputazione del potere di deroga alle regioni e non allo Stato, tuttavia presenta aspetti positivi, cioè di maggiore aderenza alla lettera della direttiva comunitaria. Alcuni degli emendamenti approvati hanno allineato l'articolo 4 ad alcuni dei punti più qualificanti della direttiva.

È questo un dato da cogliere molto chiaramente, perchè, secondo me, non è autorizzata ormai un'interpretazione che invece poteva essere avvalorata dal testo precedente, che cioè si possano introdurre deroghe indiscriminate. Questa sarebbe una interpretazione autolesionista se venisse dai naturalisti, perchè significherebbe rinunciare ad utilizzare una norma di legge che è positiva, che consente degli interventi, ove le regioni non si allineassero allo spirito ed

alla lettera della direttiva. Il testo è chiaro, malgrado i richiami, che sono stati introdotti, alla legge n. 968 e che, secondo me, creano equivoci: la deroga è un potere da esercitare come *ratio* estrema, dopo avere esperito ogni altro tentativo. Questo è il testo dell'articolo e, come tale, va accolto come un successo, pur se parziale. Credo che ora il discorso passi alle regioni, al peso che le associazioni protezionistiche sapranno esercitare a livello locale per impedire un uso distorto del potere di deroga che, ripetuto, non è giustificato dalla lettera dell'articolo 4.

Ci sono poi altri punti, purtroppo negativi, che riguardano i fucili a tre colpi ed altri ancora che derivano però da equivoci contenuti nel testo stesso della direttiva. Devo dirlo perchè, volendo scegliere una linea chiara, pulita nel giudicare questo disegno di legge, ho scelto appunto quella di valutare in quale misura è stata o non è stata recepita realmente la direttiva e devo riconoscere che ove esistevano punti equivoci, nella direttiva, non è scandaloso che si riflettano anche in questo disegno di legge.

Desidero, infine, fare un'ultima considerazione. Si è dedicato molto tempo alla discussione di questo disegno di legge, si sono dedicati ad esso molti anni, ha addirittura attraversato due legislature. È un fatto positivo ed è il segno che i problemi dell'ecologia e dell'ambiente cominciano a trovare un loro spazio anche in Parlamento.

Non ritengo però che si tratti di un segnale completamente positivo. Di contro al tempo dedicato a questo disegno di legge abbiamo i pochi minuti che sono stati sufficienti per far passare in questa stessa Aula l'ultima deroga alla legge Merli, fatto di estremo rilievo per l'ambiente. Abbiamo il non intervento su settori rilevanti della problematica ambientale; abbiamo la passività, si può dire generale, su problemi la cui importanza credo sia documentata dalla cronaca di questi giorni; basti pensare al dissesto idrogeologico. Quindi, se, da un lato, questa discussione così prolungata è un segno positivo, dall'altro temo che confermi che la classe politica è ancora troppo lontana da questi problemi cui dedica un'attenzione « a

sbalzi », non so bene da che cosa determinata, forse (nell'ipotesi più positiva) dalla capacità di iniziativa di singole associazioni ambientali che portano i parlamentari a seguire passivamente, a concentrare la loro attenzione su alcuni problemi anzichè su altri. Di sicuro anche questo è un segno di crisi che va colto, poichè temo che sarebbe un fatto scandaloso se da domani un problema di grosso rilievo ambientale passasse in quest'Aula con quella disattenzione generale che fino a questo momento ha caratterizzato le discussioni su questi temi.

MOLTISANTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLTISANTI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi senatori, risale, come è noto, al 2 aprile 1979 la direttiva del Consiglio delle Comunità europee che concerne la conservazione di tutte le specie degli uccelli viventi, naturalmente allo stato selvatico, nel territorio degli Stati membri. La direttiva, come è esplicitamente stabilito all'articolo 1, si prefigge « la protezione, la gestione e la regolamentazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento ». Oggetto della tutela della direttiva è anche l'*habitat*, quindi oltre che gli uccelli anche le uova e i nidi.

La *ratio* della direttiva è esplicitata all'articolo 2 nel quale le misure che gli Stati membri dovranno adottare per la protezione delle specie di uccelli indicati nell'articolo 1 dovranno corrispondere in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

Considerate queste esigenze, gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie per preservare, mantenere e ripristinare i biotipi e gli *habitat*, per creare, occorrendo, addirittura nuovi biotipi. Ciò è espressamente statuito nelle disposizioni di cui all'articolo 3 della direttiva.

Ad onta della chiarezza e della perentorietà della direttiva CEE sono trascorsi circa cinque anni perchè l'Italia la recepisce nel

proprio ordinamento e non perchè siano mancati dei tentativi ma unicamente per non smentire la buona fama di bizantinismo che il legislatore italiano si è procurato nel lungo esercizio di attività parlamentare e governativa di questo Stato democratico e repubblicano.

I distinguo, le riserve mentali e i rinvii, molti dei quali ingiustificati, ci hanno meritato l'accusa delle Comunità europee di grave inadempienza, come si può evincere dal parere espresso dalla giunta per gli affari delle Comunità europee in cui espressamente è detto che « va rammentato che gli organi competenti della Commissione esecutiva della CEE hanno sollecitato vivamente e formalmente, anche di recente, il Governo italiano e che ormai è imminente un'azione giudiziaria nei nostri confronti, anche perchè si sostiene che la normativa attualmente vigente in Italia in tema di protezione della fauna e di esercizio della caccia presenta notevoli contrasti con le indicazioni di cui alla direttiva CEE 79/409 ». Se poi si esaminano le diversificate posizioni delle parti politiche, ci si accorge che esse sono portatrici di ambiguità che tuttavia risultano più apparenti che sostanziali se opportunamente chiarite.

La posizione del Movimento sociale italiano-Destra nazionale è stata sempre e chiaramente dettata dall'esigenza di un sollecito recepimento della direttiva CEE nel nostro ordinamento giuridico. Ciononostante le elucubrazioni delle forze politiche governative, vere manifestazioni di assurde ingegnerie giuridiche, hanno dato il risultato a tutti noto.

L'unico problema che la direttiva poneva era quello relativo alla facoltà degli Stati membri di derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 della direttiva, facoltà di deroga che l'articolo 9 della direttiva stessa limita e subordina a determinate condizioni, indicandone tassativamente le ragioni.

Perchè sorgeva il problema? Perchè bisognava stabilire se l'esercizio della deroga dovesse essere esercitato dallo Stato o dalle regioni.

Solo per risolvere tale pregiudiziale, l'iter di questo disegno di legge si è trascinato per circa cinque anni. E, pur esprimendoci, coerentemente alle nostre impostazioni, in

linea di massima e in linea generale, in senso favorevole al recepimento della direttiva CEE, che è un atto dovuto dal Parlamento, lamentiamo che l'articolo 4 del disegno di legge in esame, dedicato alle deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva CEE, non rechi espliciti riferimenti alle cacce tradizionali primaverili, pur essendo il testo riferibile anche a tali cacce.

Sarebbe più opportuno, anche per risolvere i problemi dei cacciatori del Mezzogiorno, che il testo contenesse espressioni più esplicite che traducessero in termini giuridici di sicura interpretazione la solidarietà ai cacciatori e agli interessi culturali tradizionali e giuridico-economici delle nostre popolazioni.

A tal fine la nostra parte politica aveva presentato un emendamento diretto a consentire espressamente le cacce tradizionali primaverili, per modo che, mentre le regioni a statuto speciale potranno evidentemente adattare la direttiva comunitaria alle loro particolari esigenze, ma sempre nell'ambito dei principi e degli obblighi in essa contenuti, le regioni a statuto ordinario disciplineranno la materia prefigurando appositi calendari e indicando le specie cacciabili (tortora, quaglie ed adorno o falco pecchiaolo). Abbiamo insistito sull'approvazione dell'emendamento da noi proposto trasformato in ordine del giorno perchè aveva carattere esplicativo e voleva raggiungere le finalità di una maggiore chiarezza per i destinatari della norma, pur rispettando fedelmente le indicazioni della direttiva CEE. Il nostro ordine del giorno ha tenuto conto della caccia dell'adorno che non è solo uno sport qualsiasi praticato da migliaia e migliaia di individui, ma anche perchè è un momento di riaffermazione di una precisa identità etnica e culturale. È uno sport che non pregiudica la riproduzione della specie, non arreca danno alle produzioni agricole e non altera l'equilibrio naturale. Questa è una battaglia che sin dal 1977 ha sostenuto alla Camera, con un suo puntuale, documentato e qualificato intervento, l'onorevole Raffaele Valensise. L'onorevole Valensise, tra l'altro, dice nel suo intervento: « Coloro i quali attentano alle specie migratorie non sono i caccia-

tori meridionali i cui prelievi — è bene ricordarlo, così come è pacifico nella letteratura degli specialisti — sono del tutto irrilevanti: per la quaglia e per la tortora si parla di prelievi che non vanno oltre l'1 per cento, mentre per l'adorno addirittura si parla dello 0,25 per mille; per cui la caccia a questo volatile è una ipotesi e non una realtà, in quanto coloro che riescono ad ucciderlo sono veramente rari, mentre la stragrande maggioranza dei cacciatori si accontenta delle lunghe passeggiate e delle vane ricerche con lo stato di tensione e di emozione che provoca, appunto, la possibilità di sparare all'adorno ».

Pertanto, hanno torto coloro i quali addebitano alle cacce primaverili tradizionali una qualsiasi ragione di pericolo nei confronti della consistenza del patrimonio dei migratori. La verità è un'altra. Nell'Italia meridionale gli uccelli migratori passano soltanto quando esistono condizioni ambientali ed aerologiche particolari. Solo una parte degli immensi stormi di migranti che dall'Africa si dirigono verso l'Europa si avvicina alle coste calabresi, pugliesi e della Sicilia orientale. Quando passano — e passano indenni — si tratta di uccelli che vanno a nidificare nel nord Italia e nel nord Europa pronti per essere poi uccisi al momento del ritorno, a caccia aperta e quando non passano sull'Italia meridionale.

Sono cose che nel Mezzogiorno d'Italia si conoscono e che incidono ancor più profondamente nelle delusioni che avvincono le popolazioni meridionali e in particolare l'ambiente dei cacciatori. Proprio i cacciatori del Mezzogiorno affermano che le ragioni di carattere ecologico e di difesa della fauna locale, che sarebbero alla base della drastica soluzione negativa data al problema delle cacce tradizionali primaverili, sono assolutamente inconsistenti ed in questo sono appoggiati da autorevoli riscontri anche della scienza. È unanime la protesta dei cacciatori e delle associazioni venatorie a favore della tesi della necessità di consentire le cacce tradizionali primaverili, le quali hanno proprie caratteristiche storiche, culturali e locali che non possono essere ignorate e cancellate.

Inoltre, il naturalista Salvini scrive: « Dalle risultanze dei nostri studi ci sono noti recentissimi episodi, deprecabili oltre ogni dire, come l'eccidio brutale con sostanze tossiche disciolte in abbeveratoi naturali di circa due milioni e trecentomila tra storni, tordi e merli, negli uliveti di uno Stato nord-africano rivierasco del Mediterraneo, la Tunisia. Analogamente gli stessi pettirossi, protetti rigorosamente dalla nostra legislazione, sono irretiti, inscatolati ed esportati da ditte spagnole anche in Italia ». Continua il Salvini: « Tali fatti dimostrano da una parte che la rinuncia unilaterale italiana sarebbe compiutamente sterile e dall'altra che esiste la pressante necessità di accordi internazionali idonei a conservare il patrimonio delle specie migratorie ».

Anche in Commissione abbiamo proposto e sostenuto una linea politica atta ad evitare posizioni di contrapposti estremismi da cui potesse scaturire una soluzione legislativa di equo temperamento delle esigenze della caccia, della natura e dell'agricoltura in una visione di compatibilità e di complementarietà reciproche.

Questi sono i motivi che ci inducono a manifestare le nostre preoccupazioni e le nostre perplessità e, poichè anche il nostro ordine del giorno è stato respinto, noi ci asterremo dal voto finale sul disegno di legge n. 214 oggi al nostro esame. (*Applausi dall'estrema destra*).

ANDERLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDERLINI. Ho il dovere di essere breve, signor Presidente, e lo so bene. Il più sinteticamente possibile dirò che voto contro anche se non sono completamente insoddisfatto dell'andamento generale del dibattito.

Siamo riusciti, noi pochi amici delle associazioni protezionistiche, noi minoranza, a tener desta l'attenzione del Senato ripetutamente in quest'Aula su questo problema, per alcune settimane, senza intenti ostruzionistici, ma tentando solo di fare per intero il

nostro dovere, richiamando cioè i colleghi all'osservanza di alcuni principi fondamentali e ad impegni che tenessero conto dei punti di partenza da cui ciascuno di noi si è mosso.

Credo che, nel complesso, il Senato abbia discusso appassionatamente, più impegnativamente di quanto non fosse ipotizzabile qualche mese fa. Ho avuto l'impressione — può essere sbagliata ma sono convinto che le cose siano andate così — che da parte di alcuni colleghi della Commissione agricoltura c'era la chiara volontà di liquidare tutta la partita nel giro di un'ora o due di dibattito in Aula dopo aver più o meno messo le cose in un certo modo col testo uscito dalla Commissione. Questo disegno non è andato in porto. Abbiamo impegnato l'Aula a rinviare il provvedimento in Commissione; quest'ultima ha dovuto rivedere il testo, e qualche modifica in positivo è stata apportata; ne abbiamo discusso ripetutamente in questa sede per ben tre o quattro giornate di Aula; l'opinione pubblica è stata sufficientemente, non completamente, informata delle posizioni che qui si sono responsabilmente assunte.

Non male è andato il dibattito ma pessima, onorevoli colleghi, signor Presidente, è la conclusione. Dei cinque punti che mi sono permesso di sollevare in quest'Aula, e che il commissario Narjes ha sottoposto per ben due volte all'attenzione del Governo italiano con pareri motivati, solo uno ha trovato una soluzione che considero adeguata.

Narjes aveva sollevato il problema delle specie cacciabili e con la votazione dell'emendamento che ho avuto l'onore di presentare questo problema è stato praticamente risolto. Narjes aveva sollevato il problema dei fucili a più colpi e non si può dire che sia stato risolto perchè si sono lasciate le cose come erano e non secondo la lettera e lo spirito della direttiva. La Comunità economica europea aveva sollevato la questione del calendario della caccia con una chiara indicazione a restringere i tempi della caccia permessa e su questo punto il Senato non ha dato la risposta che ci si poteva attendere e che a Bruxelles era attesa. Non è venuta giusta nemmeno la risposta sulla questione spinosissima delle deroghe.

Mi sono trovato, credo per la prima volta nella mia non breve carriera politica, a fare la figura dell'anti-regionalista, come se fosse in discussione il principio dell'autonomia effettiva delle regioni e non l'altra questione che di fronte ai principi generali da adottare nella legislazione — già la legge del 1977 lo riconosceva chiaramente — questa era materia di competenza dello Stato e che solo l'autorità centrale poteva decidere su questo argomento. Il parere della 1ª Commissione è stato totalmente disatteso.

Lasciatemi dire, onorevoli colleghi, che purtroppo stasera il Senato ha fatto di più, si potrebbe dire di peggio. Si dice di solito, secondo una battuta cara agli inglesi, che il Parlamento può fare di tutto meno che cambiare il sesso delle persone. L'unica cosa che gli sarebbe vietata è questa, ma stasera il Senato ha fatto di peggio: contro il parere del Governo e del relatore, lo sottolineo, si è trovato in quest'Aula una maggioranza che ha detto che sei è uguale a dieci; il che mi pare difficile da affermare. Allora dovremmo modificare la battuta cara ai nostri amici inglesi: il Senato e il Parlamento possono fare di tutto meno che cambiare il sesso alle persone e — dovrei aggiungere — meno che dire che sei è uguale a dieci. Sei sono le specie commerciabili — o sette se volete — secondo la lettera e lo spirito della direttiva. Voi invece avete detto: « no, sei è uguale a dieci » e avete aggiunto, a vostra discrezione, quattro specie. In questo caso non vale la regola prevista dall'articolo 2 secondo cui in alcuni casi si può tenere conto di ... eccetera. Se ne tiene conto con il corretto meccanismo della deroga: con gli elenchi non si possono fare le deroghe; l'istituto della deroga può servire, per la meno in alcuni casi, a rimediare ad alcuni problemi e a tener conto della specificità nazionale. Ma gli elenchi sono elenchi e sei non è uguale a dieci, colleghi!

Voto contro per queste ragioni, pur ritenendomi abbastanza soddisfatto dell'andamento generale del dibattito. Secondo me, in qualche misura, il Senato in queste giornate ha contribuito a far crescere nel paese la



coscienza che questo è un problema serio. Io non lo sopravvaluto, me ne guardo bene. Ci sono questioni più gravi in Italia, lo so benissimo: quelle che discutiamo molto frequentemente in quest'Aula, le grandi questioni della politica economica, della politica estera, della struttura amministrativa dello Stato. So bene che si tratta di questioni molto più grosse del modesto problema del rapporto tra i cacciatori e i volatili. Tuttavia è questo un segnale che ci dice che qualcosa sta cambiando nel rapporto tra l'uomo e la natura, qualcosa sta cambiando nel corso di questi anni. Forse dal nostro dibattito e da quello che ne è risultato fuori di qui, è venuta una spinta a far crescere la consapevolezza che questo è un rapporto serio, importante. L'uomo, quattro miliardi di esseri viventi sul pianeta, armati degli strumenti che conosciamo, e gli uccelli. Non parlo dei fucili, che sono l'ultima delle armi, perchè ben più potente è la capacità dell'uomo di stravolgere i dati naturali che ci circondano e lo stesso mondo animale: penso alla chimica, ai tanti strumenti di distruzione e di sterminio che abbiamo a disposizione, però stiamo toccando il limite del nostro rapporto corretto con il mondo della natura. Se il dibattito è servito a questo, il giudizio non può che essere positivo.

È anche un modo, il mio, signor Presidente — e concludo — per dire ai colleghi della Camera che la battaglia è aperta. Se me lo consentono i colleghi cacciatori, la caccia alla verità è aperta. Questo disegno di legge può essere migliorato dall'altro ramo del Parlamento e su questo tema si può continuare a battere, sostenendo tesi valide come quelle che io ritengo di aver sostenuto in quest'Aula. (*Applausi dall'estrema sinistra, dalla sinistra e dal centro-sinistra*).

FERRARA SALUTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA SALUTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è un obbligo per me, a nome del Gruppo repubblicano, tenere questa dichiarazione di voto, pur a que-

st'ora, per il fatto che non è poi tanto normale che un partito della maggioranza si dissoci globalmente, come Gruppo, nella votazione di una legge che è stata largamente formulata in un ambito di maggioranza. Tuttavia giacchè questo avviene, in qualche misura dobbiamo spiegarne il significato. L'abbiamo già fatto episodicamente nel corso dell'esame degli emendamenti e quindi qui basterà una brevissima sintesi del contenuto del disegno di legge e delle nostre ragioni negative rispetto ad esso, nonchè un brevissimo cenno ad alcuni significati politici di questo dibattito, come noi lo abbiamo visto.

Abbiamo già osservato che la natura fondamentale di questo provvedimento ovviamente è positiva. Non stiamo qui a dire — altri l'hanno già notato da altra parte politica — che questa sia una misura negativa nei confronti del problema che s'era posto: non si tratta affatto di questo. La prova che non lo pensiamo — e che non lo pensavano i colleghi socialisti e i colleghi senatori Anderlini e Signorino, che hanno presentato gli emendamenti ai quali ci siamo riferiti, non avendo intenzione di aggravare il dibattito con altri elementi, sembrandoci quelli orientativamente e completamente sufficienti per definire la nostra posizione — la prova che non c'è un giudizio negativo in assoluto e in astratto su questa normativa è che anche chi ha respinto questi emendamenti lo ha fatto con motivazioni più che lecite e ragionevoli. Ritengo che nessuno abbia pensato che si trattasse di emendamenti tendenti a stravolgere, a distruggere o ad alterare il provvedimento: nelle intenzioni erano certamente tutti emendamenti migliorativi, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista della precisione legislativa, sia dal punto di vista di una maggiore chiarezza nei confronti della direttiva comunitaria e dei richiami ad essa che abbiamo ricevuto.

Quindi lo spirito del Parlamento è nel complesso certamente aderente al grande problema della tutela degli animali selvatici, nel caso specifico, degli uccelli selvatici, e della adesione — e qui c'è un parados-

so, poichè dovevamo manifestare la nostra adesione verso qualcosa cui avevamo già aderito — ai principi comunitari fondamentali.

C'è dunque un orientamento comune. Bisogna però tener presente che, anche se l'orientamento è comune, la distanza da percorrere può essere diversa, si può cioè giudicare in maniera diversa se si è arrivati alla meta.

Non eravamo partiti a priori da questo punto di vista, ma ci siamo giunti solo gradualmente, dato che non abbiamo una visione settaria e faziosa di questi problemi. Avevamo pensato che si dovesse manifestare una volontà di soluzione del problema della tutela di questi animali e di adesione ai principi della Comunità più chiara, più precisa e legislativamente più conforme alla logica stessa della questione. Ci siamo però resi conto, nel corso del dibattito, che questa meta si è allontanata, e il fatto di dover dare un voto contrario al disegno di legge ci preoccupa circa gli orientamenti che sono prevalsi, circa l'oggetto in questione, circa un insieme di pensieri e di cultura politica che consideriamo importanti.

Ci si trova di fronte alla possibilità di affermare una *voluntas* fondamentale del legislatore come una volontà non già trascinata, costretta, sollecitata, resa necessaria, rassegnata all'accoglimento dell'instaurazione di un dettato europeo, bensì una volontà autonoma. A questo punto, però, ripensando alla storia di questa vicenda, ci siamo anche resi conto che avremmo dovuto aprire prima questo dibattito. Forse è stato un errore di noi repubblicani e di altri colleghi che sono d'accordo con noi. Viene, infatti, il sospetto che se non fossero arrivate le dure, precise, chiare e intimidatorie — in senso giuridico, non certamente morale — lettere di richiamo della Comunità probabilmente non si sarebbe mosso nulla o, se qualcosa si fosse mosso, si sarebbe fermato. Cioè, la impressione è che da parte italiana non vi sia stato, nel complesso, pur essendoci una predisposizione e una disposizione, uno spirito autonomo di iniziativa.

E questo che cosa rivela? Che il punto di vista legislativo, giuridico, politico, culturale che è al fondo dell'atteggiamento dei colleghi che hanno così tenacemente difeso la lettera insufficiente — pur se indicativa di un orientamento — della normativa, è che la caccia è la regola, mentre la tutela degli animali è l'eccezione. Oggi invece noi abbiamo di fronte una realtà, quella della caccia regolamentata — ma già a suo tempo la legge sulla caccia conteneva contraddizioni che rivelano come essa fosse considerata qualcosa che viene accettato con una certa rassegnazione perchè il mondo oggi va così — e il problema si è rovesciato, per cui la tutela è la regola, mentre la caccia è l'eccezione. Questa è la realtà esistente già in altri paesi ed è il futuro della realtà italiana. E inesorabilmente, nella misura in cui si può chiamare inesorabile il futuro, ovviamente nessuno di noi lo può ipotecare, ma questo è inesorabilmente il futuro. Se tale fosse stata la predisposizione, ci si sarebbe resi conto che non si poteva fare una legge di tutela che rivelasse così chiaramente un'esigenza compromissoria con la parte sentita come primaria, cioè con la caccia. Non si fa una buona legge di tutela scendendo continuamente a compromessi con l'interesse più forte, che è quello della caccia. Una legge di tutela si fa tenendo conto del suo significato positivo in sé, nella sua autonomia e nel suo valore, e non ha bisogno di confrontarsi, di subire o di concedere alla caccia, ma deve semmai tener conto del problema della caccia come di uno dei problemi e comunque come del problema che non potrà mai orientare il principio della tutela in senso radicalmente o tendenzialmente difforme dalla sua stessa logica.

Ne avevo dato l'immagine in precedenza, dicendo che quella che ci differenzia è una distanza piccola, ma è la distanza che corre tra due punti vicini, posti su due differenti versanti di uno stesso crinale. E cioè una differenza non grande ma qualitativamente importante che speriamo non si approfondisca e che consenta di avviare un dialogo non soltanto con gli amici della maggioranza, ma anche con gli amici dell'opposizione comunista nel futuro legislativo. Confi-

diamo che l'esperienza dimostrerà che molte delle nostre preoccupazioni erano preoccupazioni realistiche; gran parte di questa legge sarà infatti difficilmente attuabile senza ignorarla praticamente oppure senza conflitti, che, francamente, non si vede per quale motivo, se potevano essere evitati, non sono stati evitati subito.

È quindi una legge di compromesso nel senso non migliore della parola (poichè, tutte le leggi sono in generale di compromesso). È una legge a mezza strada, qualcosa come « vorremmo ma non possiamo », o « vorremmo ma non vogliamo ». Non ci sembra questo il modo di legiferare, tanto più che c'era l'occasione di fare un concreto passo in avanti che indicasse che non soltanto si subiva una iniziativa comunitaria — una iniziativa era nelle cose — ma che la si anticipava e la si viveva con coscienza precisa della direzione in cui va il paese.

Come dicevo, signor Presidente — e mi avvio a concludere, ne avrò ancora per qualche minuto — che questo appunto sia l'indirizzo verso cui vanno le cose mi pare molto chiaro.

Provate a pensare, colleghi, ad una televisione, di Stato o privata, che faccia, in favore della caccia, quello che continuamente, ogni giorno, fa in favore della tutela. Provate soltanto ad immaginare la reazione dell'italiano medio di fronte a tavole rotonde televisive che gli dicessero come è bello andare a caccia, che si ammazzano tanti uccelli al giorno e facessero vedere il cacciatore che uccide. Vi sarebbe una reazione, se volete, anche epidermica o emotiva, che dimostrerebbe che questo è ormai uno sport di *élite*. Coinvolgerà anche un milione di persone, ma lo coinvolge passivamente e in gran parte per una spinta di abitudine. Verrà il giorno in cui il resto del paese, in qualche misura, farà sentire che questo sport deve trovare precisi limiti e confini nell'ambito molto ristretto degli interessi che rappresenta, del resto, forse, con maggior peso, e con maggiore forza politica di quanto poi, effettivamente, non vi sia dietro.

Insomma, non è una storia molto convincente, quella dello spirito con cui è stato

elaborato questo disegno di legge; che è stato, tuttavia, elaborato con grande attenzione, giacchè nessuna delle sue sfumature, delle sue lacune e nessuno dei suoi equivoci sembra essere completamente casuale, a parte alcuni che possono essere sfuggiti, nella fretta di una complessa elaborazione e rielaborazione.

Questi sono i motivi dell'insoddisfazione che nasce in noi e che ci porta a non condividere questo disegno di legge, pur condividendo la volontà comune che c'è dietro, ma che non basta, in questo caso, a determinare un voto comune. Nel dire questo, noi repubblicani non siamo inconsapevoli del fatto che si tenta inutilmente di ignorare che un minimo di dimensione politica vera la questione ce l'ha. Si minimizza e noi stessi minimizziamo. Giustamente, il senatore Anderlini diceva che vi sono problemi molto più grandi. Solo che poi, in altri momenti, diciamo: attenzione, qui ci sono di mezzo quasi due milioni di cacciatori, ci sono di mezzo industrie che muovono decine e centinaia di miliardi ogni anno e danno lavoro a centinaia e centinaia di operai altamente qualificati. Allora: è una cosa importante o non lo è? Non si è capito bene; resta il fatto che vi sono state confluenze e divergenze di opinioni abbastanza singolari in questo dibattito. Devo dire che dai colleghi comunisti non ci aspettavamo molto in proposito, poichè conosciamo le loro idee di fondo, ma sappiamo anche quali sono le organizzazioni e le strutture che rendono difficile un dibattito del genere, sicchè queste leggi nascono in questo modo. Non sembra che faccia molto orrore ai colleghi comunisti l'idea di votare su certe cose insieme...

MAFFIOLETTI. A noi fanno più orrore i missili e le pistole vendute alle forze armate americane.

FERRARA SALUTE. Anche a noi, anche a me: lei pensa che mi faccia più orrore un passero ucciso di una città distrutta? Non mi può dire questo, senatore Maffioletti.

MAFFIOLETTI. C'è una proporzione, ci sono cose che sono di gran lunga più gravi.

FERRARA SALUTE. Non possiamo in questo momento fare un dibattito politico su questi problemi, e ritengo che vi sia una parte di cattiva coscienza in quello che lei sta dicendo, senatore Maffioletti.

Il nostro voto quindi è contrario, constatando ancora una volta che non sempre le linee politiche sono messe a punto: noi siamo in compagnia dei colleghi socialisti questa volta. Colleghi democristiani, questo potrà stupirvi, ma tutto sommato mi sembra molto ortodosso dal punto di vista del pen-

tapartito. Vorrei dire una cosa soltanto: mi è dispiaciuto molto — parlo a nome dei repubblicani —, il fatto che forse il Governo ha trascurato l'apporto che un partito di maggioranza dava a questo dibattito. Il fatto che questo partito manifestasse adesione ad emendamenti di altri partiti — uno dei quali è poi anch'esso un partito di maggioranza, il Partito socialista — forse doveva significare che poteva esservi, da parte del Governo, una maggiore sensibilità. Ad ogni modo il Governo ha giudicato nella sua indipendenza; non sta a noi muovere obiezioni, però questo è l'indizio che vi era un po' di partito preso in questa faccenda, non nascondiamocelo.

### Presidenza del presidente COSSIGA

(Segue FERRARA SALUTE). Ora, poichè riteniamo che la strada da prendere sia quella che noi in qualche momento, episodicamente, abbiamo indicato e poichè può darsi che questo progetto torni in quest'Aula, dobbiamo dire, onorevoli colleghi, che questo dibattito non è finito: non è finito legislativamente se lo dovremo riprendere e non è finito neanche dal punto di vista dell'opinione pubblica perchè, senza dire nulla di fazioso, di fanatico o di clamoroso — poichè ciò è contrario al nostro costume — qui ci sono i punti fermi che vanno chiariti, se non altro quelli di una maggiore precisione e chiarezza legislativa e di una maggiore volontà di adeguamento europeo.

Si dice che ci sono paesi europei più arretrati di noi, ma essi hanno molte altre cose che noi non abbiamo; hanno molte altre cose in materia di natura, di fauna, di flora, di parchi nazionali, di tutela del paesaggio che noi non abbiamo. Può darsi che siano meno avanti di noi in queste cose, ma non è una buona ragione. Non potremmo provare almeno una volta ad essere « i primi della classe »? Chi ha stabilito che l'Italia deve essere sempre l'ultimo dei paesi euro-

pei? Noi non dovremmo averlo stabilito ed in effetti non lo abbiamo fatto. Penso che dovremmo comportarci in modo da non dare l'impressione che quando noi italiani riusciamo ad essere gli ultimi degli europei ci sentiamo soddisfatti verso la grande eredità della storia del nostro paese. Mi pare che un tempo aspirassimo addirittura ad essere i primi: quello era un falso orgoglio, ma anche quello di essere sempre gli ultimi, di accontentarsi di essere gli ultimi è un falso orgoglio, onorevoli colleghi. (*Applausi dal centro-sinistra e della sinistra*).

CASCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASCIA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, prendo la parola per dichiarare il voto favorevole del Gruppo comunista a questo disegno di legge per due ragioni fondamentali: la prima ragione è che con l'approvazione della legge si provvede finalmente a recepire la direttiva comunitaria, ponendo fine ad un ritardo molto grave; la seconda ragione è che la legge

— a nostro avviso — è sostanzialmente idonea a recepire la direttiva in modo corretto nel nostro ordinamento giuridico.

Voglio ancora sottolineare — altri colleghi lo hanno fatto — che il Governo è il principale responsabile dei cinque anni di ritardo con cui l'Italia recepisce la direttiva. Infatti il Governo è rimasto inerte, sfuggendo alle proprie responsabilità, pur avendo la delega per l'attuazione delle direttive comunitarie. È stata per tale motivo necessaria un'iniziativa del Parlamento per approntare il disegno di legge di cui ci occupiamo questa sera; un'iniziativa, collega Ferrara, che non ha niente a che fare con il pentapartito, in quanto il disegno di legge di cui si è occupata la Commissione agricoltura e di cui si sta occupando l'Aula questa sera è un provvedimento di iniziativa parlamentare che è stato firmato da senatori di diversi Gruppi presenti al Senato della Repubblica, il che non corrisponde evidentemente alla formula della maggioranza di pentapartito.

Il Governo, a causa di questo ritardo, ha dovuto rispondere non soltanto qui al Parlamento ma anche agli organi comunitari e nella risposta — che l'onorevole Ministro ci ha fatto conoscere qui nel corso del dibattito — che il Governo italiano ha dato ai rilievi della Comunità abbiamo rilevato delle debolezze, e anche alcune forzature miranti a dimostrare che con la legge n. 968 e con il decreto Spadolini l'Italia si era sostanzialmente adeguata alla direttiva. È vero che la legge n. 968 è una buona legge, ma è anche vero che essa non corrisponde totalmente alla direttiva. Oggi, finalmente, la iniziativa parlamentare, e non quella governativa, provvede a colmare le manchevolezze e ad eliminare i contrasti tra la normativa nazionale e la direttiva comunitaria.

Sono dell'avviso che le posizioni unilaterali di diverse organizzazioni, che hanno cercato di cogliere l'occasione di questo dibattito per riproporre il dilemma « caccia sì o caccia no », o per tentare di modificare la legge n. 968, cioè la nostra legge sulla caccia, al di là delle necessità richieste dalla direttiva, hanno influito negativamente ritardando il recepimento.

La direttiva 79/409 si prefigge — come è noto — l'obiettivo della conservazione degli uccelli selvatici, non soltanto attraverso norme che restringono l'attività venatoria ma soprattutto attraverso un'azione positiva degli stati membri nei confronti dell'ambiente, deteriorato dall'attività umana. Questo aspetto — a nostro avviso — è stato purtroppo tenuto in ombra nel dibattito e nelle polemiche. Le posizioni unilaterali di coloro che hanno voluto concentrare il dibattito o la polemica sull'elenco delle specie cacciabili, sui calendari venatori o sulle competenze dei diversi livelli istituzionali dell'ordinamento statuale italiano — spesso anche con posizioni antiregionaliste — scaturiscono da un'insufficiente considerazione della causa principale della diminuzione, del diradamento e della scomparsa di diverse specie di uccelli selvatici. Causa principale che è data dalla distruzione dell'ambiente, dalla distruzione degli *habitat*, dalla cementificazione del territorio, dall'avvelenamento del territorio, dei corsi d'acqua, dell'aria e dalla distruzione degli equilibri biologici.

Noi crediamo che nel momento in cui in Italia e in altri paesi le nubi tossiche che fuoriescono dalle fabbriche uccidono l'uomo, nel momento in cui si immette piombo nell'aria, si trasformano i fiumi in fognie a cielo aperto, si distrugge la vita nei mari, si determinano le piogge acide che — come è noto — distruggono i boschi, ancora ci si attardi, di fronte a tutto ciò, in polemiche che fanno passare in secondo piano il problema principale, il problema essenziale.

Al collega senatore Anderlini e anche al collega Agnoletti, che hanno insistito per ricordare a noi tutti in quest'Aula, giustamente, che si va diffondendo sempre di più, specie tra i giovani, una cultura nuova, più sensibile ai problemi dell'ambiente, vorrei dire che noi comunisti facciamo parte di questa cultura, anzi siamo suscitatori di essa. Ma la cultura nuova non può che essere una cultura scientifica che sappia individuare le cause dei fenomeni che avvengono e le sappia affrontare con metodi idonei, scientificamente corretti. Questa cultura umana non può essere, a nostro avviso, una cultura aristocratica che per scettici-

smo si affida solo ai divieti e non invece alle azioni consapevoli e scientificamente corrette.

Noi siamo dell'avviso che con il recepimento della direttiva si fa un salto di qualità nella politica ambientale delle regioni, che saranno impegnate a predisporre e ad attuare i piani per ripristinare un adeguato equilibrio faunistico su tutto il territorio regionale, per assicurare il ripristino, oltre che la conservazione, degli *habitat*, così come stabilisce l'articolo 3 di questo disegno di legge.

Si tratta, a nostro avviso, di piani qualitativamente diversi da quelli già previsti dall'articolo 6 della legge n. 968. Il ritardo nell'approvazione della legge non ha messo il nostro paese nelle condizioni di fare ancora questo salto di qualità: ci ha posto anzi in mora nei confronti della Comunità economica europea, ci ha fatto perdere contributi finanziari comunitari di cui non hanno potuto usufruire quelle regioni più sensibili, che già si sono mosse sul terreno di un impegno qualificato.

Necessità di porre fine ad un ritardo, necessità di un salto di qualità nella politica dell'ambiente e del territorio: ecco quindi le prime ragioni del nostro voto favorevole.

Inoltre, dicevo, noi consideriamo la legge sostanzialmente idonea a recepire correttamente la direttiva; io penso, per quanto riguarda lo stesso disegno di legge n. 1052 del senatore Anderlini, che qualcuno ha voluto qualificare come contrapposto a quello licenziato dalla Commissione agricoltura del Senato, che una attenta lettura di esso rafforzi il nostro convincimento sulla correttezza del testo licenziato dalla Commissione agricoltura, che porta sì il nome del senatore Pacini, ma che, mi permetto di dire, è notevolmente diverso dall'originario testo del disegno di legge presentato dal collega Pacini e da altri senatori perchè è stato profondamente o, per lo meno, notevolmente modificato dalla Commissione agricoltura.

Il disegno di legge n. 1052, dicevo, dell'onorevole collega Anderlini riproduce quasi totalmente, direi quasi pedissequamente, il disegno di legge n. 214: rende solo più

esplicite alcune norme già contenute in esso, diverge solo per il taglio più centralistico dal punto di vista delle competenze istituzionali e per il fatto che tende a introdurre alcune modifiche a norme della legge n. 968 non richieste, a nostro avviso, dalla direttiva.

Sul punto più controverso, quello relativo alle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva, noi siamo dell'avviso che le competenze debbano far capo alle regioni. Non sto a ripetere le argomentazioni del collega senatore Maffioletti, ma vorrei dire che le differenze tra il disegno di legge n. 214 e quello che porta il nome del collega Anderlini, anche da questo punto di vista si sono attenuate, giacchè il disegno di legge che andiamo ad approvare stabilisce la competenza regionale per le deroghe, ma conferisce un valore pregnante al parere dell'Istituto nazionale della biologia della selvaggina. Se il parere di questo istituto è contrario alla deroga, la regione non la può più assumere; sarà lo Stato centrale, su sollecitazione della regione, a poterlo fare, e con una procedura che istituzionalmente noi consideriamo corretta dopo che è stato recepito il nostro emendamento.

In definitiva, a nostro avviso, il parere di un organo scientifico non è vincolante per gli organi istituzionali, ma è — in questo caso — molto forte. Quindi le cose non stanno come sosteneva il senatore Anderlini; non è l'Istituto nazionale della biologia della selvaggina che decide, ma le regioni o lo Stato centrale tramite un decreto del Presidente della Repubblica su proposta discussa e approvata dal Consiglio dei Ministri. Il parere dell'Istituto nazionale della biologia della selvaggina è — lo ripeto — un parere importante, giacchè sposta il momento istituzionale della decisione, ma quest'ultima rimane sempre ai livelli istituzionali del nostro Stato. Ciò è molto importante, perchè conferma il principio che le decisioni da prendere in questa materia devono avere una motivazione scientifica, non emotiva o tesa a soddisfare interessi particolari.

Infine, vorrei insistere su un punto del disegno di legge oggi al nostro esame di notevole importanza, ma che mi pare non

sia stato colto sufficientemente nel dibattito. Le regioni devono approntare i piani regionali di protezione; le regioni hanno la competenza per le deroghe, ma se non fanno i piani non possono adottare le deroghe. Quindi le regioni si troveranno sollecitate ad approntare questi piani per poi attuarli, perchè essi prevedono progetti e relativi tempi di attuazione sia delle associazioni dei cacciatori che di quelle naturalistiche. La futura normativa quindi determinerà a livello regionale un comune obiettivo di impegno sia da parte dei naturalisti che dei cacciatori: questo è veramente un fatto molto importante.

Signor Presidente, dopo anni di divisioni e di contrapposizioni storiche, le organizzazioni dei cacciatori e degli agricoltori hanno raggiunto recentemente un accordo insieme alle regioni in materia di caccia. Questo accordo riguarda anche alcune modifiche alla legge n. 968, compreso il potenziamento dell'Istituto nazionale della biologia della selvaggina. Quindi il Parlamento avrà modo di affrontare nuovamente la materia. Il disegno di legge n. 214 che andiamo ad approvare questa sera può determinare punti di convergenza e di accordo tra associazioni di cacciatori e associazioni naturalistiche per stimolare le regioni ad approvare e attuare i piani regionali di protezione.

Ecco quindi la nuova cultura: non contrapposizioni che si cristallizzano e che portano all'immobilismo; non criminalizzazioni di gruppi di cittadini o di associazioni di cittadini, ma la ricerca di un comune terreno di impegno per una politica più corretta e più efficace per l'ambiente e, di conseguenza, anche per la protezione della fauna selvatica.

Noi chiediamo al Governo che si adoperi per promuovere ed ottenere alcune modifiche alla direttiva comunitaria specie laddove, per permettere il mantenimento di privilegi ad altri paesi comunitari, essa non prevede tutte le necessarie misure per la più efficace difesa degli uccelli selvatici; ed anche per migliorarla laddove essa è poco chiara. Ho ascoltato poc'anzi lo stesso Mi-

nistro affermare che la direttiva non è sempre chiara in ogni sua parte. Quindi, bisogna che il Governo provveda a renderla più chiara e a diminuire la sua rigidità — per alcuni aspetti — in norme che non siano giustificate scientificamente. La direttiva comunitaria, quindi, deve essere a nostro avviso modificata. Comunque essa va recepita nel nostro ordinamento giuridico e quindi il Gruppo comunista vota a favore.

Vorrei anche, se mi è permesso, dire che il senatore Anderlini nella sua dichiarazione di voto ha definito pessima la conclusione di questo dibattito. Prendo atto che lo stesso parere non è stato espresso dal collega Signorino il quale invece ha rilevato come i valori protezionistici hanno avuto notevole peso nella elaborazione di questa legge e ha esortato le associazioni protezionistiche a non fare ad essa una critica frontale perchè sarebbe un errore. Mi pare che sia importante e desidero sottolineare questo giudizio del collega Signorino.

Si tratta di materia delicata; su di essa e sul provvedimento in discussione si manifestano opinioni diverse in tutti i Gruppi, quindi anche in quello comunista, tant'è che un senatore comunista ha firmato il disegno di legge Pacini, che i senatori comunisti della Commissione agricoltura hanno lavorato per modificare il testo originario, che altri senatori del Gruppo comunista hanno firmato un altro disegno di legge che è stato qui piuttosto strumentalmente presentato come contrapposto al disegno di legge n. 214 mentre a mio avviso non lo è; è solo diverso in alcune parti e queste diversità si sono poi attenuate. Sottolineo dunque la legittimità delle diverse opinioni e il Gruppo comunista, nel dichiarare il voto favorevole, dichiara anche di non vincolare le manifestazioni di opinione e di voto dei singoli senatori comunisti. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

FABBRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, spero di man-

tener fede più dei miei predecessori alla promessa di brevità in questo mio annuncio di voto contrario, ma sono debitore di alcune precisazioni.

La prima è che non parlo a nome del Gruppo socialista anche se ne sono il Capogruppo perchè, come ho avuto già occasione di dire in altri miei interventi, il nostro Gruppo ha lasciato ai senatori libertà di coscienza e quindi non c'è alcuna contrapposizione con il Governo. Parlo a nome dei firmatari degli emendamenti e degli altri colleghi del mio Gruppo, come il professor Vassalli, che hanno onorato del loro voto i nostri emendamenti.

Anch'io, collega Cascia, non mi sento nè sconfitto nè insoddisfatto da questa battaglia. Sono stati compiuti dei passi avanti importanti rispetto, per esempio, al testo proposto nella passata legislatura dal collega della Camera Meneghetti e anche il testo iniziale è stato notevolmente migliorato. È stato questo il risultato della battaglia che insieme ad altri colleghi, sensibili ai valori ambientali, abbiamo condotto.

C'era stato, non nascondiamocelo, il tentativo di una approvazione in sordina, di un affidamento di tutto il compito alla Commissione agricoltura. Ebbene questo tentativo di un'approvazione alla chetichella non è passato; abbiamo discusso e tutti si sono dovuti impegnare. Ho apprezzato anche lo sforzo faticoso che si è dovuto compiere per rispondere ai nostri argomenti.

Le ragioni della tutela e della protezione dell'ambiente — e dell'ambiente fanno parte come componente ineliminabile i piccoli uccelli e l'avifauna — si sono fatte strada. Mi ricordo che nella passata legislatura quando si discusse della legge sulla caccia chi poneva questi problemi era guardato con insofferenza, quasi come uno stravagante; non siamo più degli stravaganti. Il nostro collega Giovanni Ferrara Salute, con il quale ho avuto il piacere di questa convergenza che rievoca antiche solidarietà, ha concordato che oggi questa sensibilità per i problemi dell'ambiente è maggioritaria nel paese. Con questo non vogliamo comprimere i diritti di una minoranza.

Debbo dire che, a differenza del collega, senatore Signorino, lo spirito che ha animato il nostro impegno non è antivenatorio; non siamo contrari alla caccia in linea di principio — parlo a nome mio ma anche a nome del senatore De Cataldo e dell'illustre firmatario dei nostri emendamenti, che ha presieduto prima questa seduta — tant'è che abbiamo presentato un disegno di legge di disciplina della caccia. Siamo a favore di una caccia protezionistica, che faccia sempre prevalere la tutela del bene ambiente quando è in pericolo. Quindi non diciamo che in questa battaglia hanno vinto i fautori della caccia e perduto gli anticaccia: diciamo che sono rimaste, in parte, soccombenti le ragioni di quanti vogliono una caccia protezionistica, rigorosamente regolamentata e rispettosa delle direttive europee.

Credo che avreste dovuto essere, amici che la pensate diversamente da noi, un po' più lungimiranti, che avreste dovuto vedere un po' più lontano, che non avreste dovuto condurre questa battaglia di retroguardia: vi siete chiusi, troppo spesso vi siete arroccati intorno alla difesa dello *status quo*. Hanno vinto le *lobbies* che vogliono che permanga lo *status quo*, che non si introducano queste modificazioni volute ormai dalla coscienza ecologica europea. Non è vero, amici comunisti, che noi interpretiamo esigenze aristocratiche: non è vero e forse, a un certo punto, è vero quasi il contrario. Anche di fronte a costumanze popolari bisogna prendere atto che la coscienza generale del popolo, non soltanto degli *happy few*, dei ricchi, degli intellettuali cosiddetti progressisti, è contraria a certi costumi tipo le vendite di uccelli che si fanno alle fiere e così via. Non si dica che la vostra posizione è ancorata a una visione scientifica delle cose e la nostra no. Non è certamente una visione scientifica ammettere la commercializzazione, contro la direttiva comunitaria, di quelle quattro specie di uccelli, in difesa delle quali sono insorti i senatori Signorino e Anderlini.

Anche questo è stato un errore, amici del Gruppo comunista e amici del Gruppo



democristiano che avete votato contro gli emendamenti dei senatori Signorino e Anderlini; in questo modo voi avete destinato il provvedimento, se non verrà modificato alla Camera, a un sicuro siluramento in sede comunitaria, perchè avete precostituito un elemento di sicura nullità e di violazione palese della direttiva comunitaria.

È vero tuttavia che sono passati molti miglioramenti: è caduto il tentativo di reintrodurre le cacce primaverili — e ci mancherebbe altro! — la caccia al falco pecchiaiolo, per cui all'estero noi siamo criticati. Non sottovalutiamo, amici, l'immagine, che, anche per ragioni di deterrenza turistica, si dà dell'Italia in relazione a queste pratiche venatorie. Forse avete pensato di salvarvi l'anima votando contro le cacce primaverili. Non ve la siete salvata completamente. Io cerco di capire sempre le ragioni degli altri e mi domando come mi sarei comportato se fossi stato un parlamentare bresciano o bergamasco. E tuttavia credo che abbia ragione il senatore Ferrara quando dice che i tempi nuovi sono rappresentati dai valori della tutela dell'ambiente. Sono — questi — temi vincenti nel resto dell'Europa. In Inghilterra le associazioni protezionistiche degli uccelli hanno decine e decine di migliaia di iscritti.

Quindi il nostro è un voto contrario con queste consapevolezza e questa soddisfazione per il risultato che abbiamo conseguito. Il testo che oggi votiamo è, malgrado tutto, un testo pasticciato, contraddittorio, di violazione, specialmente con l'introduzione dell'articolo 4, della direttiva comunitaria. Il nostro voto contrario, dato con serenità, con rispetto anche delle opinioni degli altri, si unisce ad un invito caloroso al Governo perchè nell'altro ramo del Parlamento introduca quegli ulteriori miglioramenti che rendano il nostro Stato realmente adempiente rispetto agli obblighi comunitari.

Ringrazio i colleghi per averci ascoltato così pazientemente, ma anche questo piccolo dibattito ha onorato il Senato della Repubblica. *(Applausi dalla sinistra)*.

SCARDACCIONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARDACCIONE. Signor Presidente, illustri colleghi, l'argomento è di tale portata che meriterebbe un intervento piuttosto lungo ma, data l'ora tarda, cercherò di essere breve.

In Commissione agricoltura, ove la materia è stata dibattuta a seguito delle direttive formulate a Bruxelles e che hanno valore di legge per l'Italia — e noi non facciamo altro che ratificare quanto è stato legiferato dal Parlamento europeo — ci siamo trovati di fronte a due direttive di notevole importanza: quella sulla caccia e quella sulla macellazione del bestiame bovino. Ora, quando ho tentato di ribellarmi a queste due direttive, in base alla competenza che ho acquisito in Parlamento e nella vita economica e agraria del nostro paese, in particolare nel Sud d'Italia, mi sono sentito rispondere che, trattandosi di due direttive comunitarie, dovevano essere rispettate. Mi sono allora rassegnato e non ho chiesto di parlare nè in Commissione nè in Aula.

Quando poi, come componente del Gruppo democristiano, mi sono trovato di fronte all'impegno di approvare la legge Visentini che toccava settori molto delicati della vita del nostro paese e ho tentato di ribellarmi, il mio Gruppo mi ha chiamato e mi ha fatto presente che, di fronte all'accordo della maggioranza, bisognava approvare quel provvedimento sul quale il Governo aveva posto la fiducia. Diedi così il mio consenso a quella legge che pure non dividevo nella maniera più assoluta.

Questa sera mi sono trovato di fronte ad una situazione pressochè simile: direttiva comunitaria, accordo della maggioranza. In Commissione non si era ribellato nè un repubblicano nè un socialista. La Commissione ha proposto un testo e in Aula il senatore repubblicano, che ha parlato a nome del Gruppo, e il senatore Fabbri, a titolo personale, hanno annunciato il loro voto contrario.

GUALTIERI. Ma noi siamo col Governo, abbiamo votato disciplinatamente.

SCARDACCIONE. La dichiarazione del senatore repubblicano è stata fatta a nome del Gruppo. A questo punto io mi sento in diritto di dissociarmi dal mio Gruppo e di fare una dichiarazione di voto contro questa legge, con una motivazione però del tutto opposta a quella del senatore Fabbri o a quella del senatore repubblicano.

Questo provvedimento, infatti, è assolutamente limitativo dei diritti dei cittadini italiani che esercitano lo sport della caccia. Questo è il motivo per il quale voterò contro. Considero infatti un falso pietismo quello di certi colleghi che si commuovono di fronte al fatto che si possa sparare sugli uccelli — che, in certe stagioni, a miriadi invadono gli uliveti dell'Italia meridionale arrecando danni di miliardi o che distruggono le semine — e che accusano coloro che, andando a caccia, esercitano un'attività naturale per l'uomo. È innaturale essere vegetariani. Comunque si tratta di un falso pietismo, quando poi si accetta che in Italia si macelli un milione di vitellini da latte.

DELLA BRIOTTA. Siamo il solo paese della Comunità economica europea che macella i vitellini da latte!

SCARDACCIONE. Italia Nostra e gli abitanti delle grandi città si ribellarono quando proposi di non macellare i vitellini da latte e sostennero che gli anziani dovevano poter avere la loro fettina tenera. Nessuno poi si commuove di fronte al pollastrello che viene macellato a tre mesi. (*Commenti dall'estrema sinistra*). È una realtà che non può essere accettata dall'opinione pubblica italiana che è formata anche da quei due milioni di cacciatori. Ricordo sempre la storia famosa del Pollino quando, all'insegna del rispetto di certi valori, non siamo intervenuti in alcuna maniera e abbiamo lasciato le popolazioni in condizioni di abbandono, di esodo, di desertificazione completa delle montagne e dei paesi.

Per me — e l'ho già detto in quest'Aula anni addietro — la caccia è uno sport da potenziare al massimo. I giovani, le per-

sone che si dedicano alla caccia non si dedicano alla droga, sia ben chiaro, perché la caccia è un'attività che impegna. Si tratta di regolamentarla, di riempire tutto l'Appennino di allevamenti di cinghiali, di cervi, di daini da destinare poi alla caccia. Vogliamo allevare questi animali, così come alleviamo i vitelli, per tenerli o per goderceli, per stare lì a guardarci intorno? (*Commenti del senatore Lotti*).

Un indirizzo di questo genere lo suggerirò quando si parlerà del piano agricolo nazionale. Vi sono migliaia, se non milioni di ettari di territorio abbandonati all'insegna del rispetto dell'ecologia che potrebbero essere, invece, valorizzati per allevamenti di selvaggina destinata alla caccia. Questo si dovrebbe fare, invece di porre limitazioni di questo genere, che finiscono per non portare nessun vantaggio.

Ecco perché, in maniera categorica, asserisco che la legge è limitativa del diritto di quei cittadini che vogliono esercitare la caccia e che, in una prossima occasione, dovrà essere migliorata a favore dell'uomo. Continuiamo sempre a legiferare, infatti, con una certa mentalità e un certo indirizzo che tiene conto solo del mercato e dell'ecologia e non dell'uomo. Siamo arrivati, ad esempio, a stabilire che è proibito tenere le concimaie nelle aziende agricole, che è un fatto naturale il poter produrre concime da destinare alle piante e poi facciamo usare i pesticidi e i diserbanti che distruggono la fauna stanziale molto di più che i cacciatori.

Ecco perché, mentre il mio Gruppo — del quale fanno parte sia il Ministro sia il relatore e che sostiene il Governo, che ha preso impegni con la Comunità europea — voterà certamente a favore, io a titolo personale, voterò contro il provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, ricordando che con l'articolo 3 è approvato l'annesso allegato I della direttiva comunitaria n. 79/409 (1).

**E approvato.**

(1) ANNESSO

ALLEGATO I DELLA  
DIRETTIVA COMUNITARIA N. 79/409

1. Strolaga maggiore (*Gavia immer*)
2. Berta maggiore (*Calonectris diomedea*)
3. Uccello delle tempeste (*Hydrobates pelagicus*)
4. Uccello delle tempeste codaforcuta (*Oceanodroma leucorhoa*)
5. Cormorano, razza continentale (*Phalacrocorax carbo sinensis*)
6. Tarabuso (*Botaurus stellaris*)
7. Nitticora (*Nycticorax nycticorax*)
8. Sgarza ciuffetto (*Ardeola ralloides*)
9. Garzetta (*Egretta garzetta*)
10. Airone bianco maggiore (*Egretta alba*)
11. Airone rosso (*Ardea purpurea*)
12. Cicogna nera (*Ciconia nigra*)
13. Cicogna bianca (*Ciconia ciconia*)
14. Mignattaio (*Plegadis falcinellus*)
15. Spatola (*Platalea leucorodia*)
16. Fenicottero (*Phoenicopterus ruber*)
17. Cigno minore (*Cygnus colombianus bewickii* - *Cygnus bewickii*)
18. Cigno selvatico (*Cygnus cygnus*)
19. Oca lombardella, razza di Groenlandia (*Anser albifrons flavirostris*)
20. Oca facciabianca (*Branta leucopsis*)
21. Moretta tabacata (*Aythya nycroca*)
22. Gobbo rugginoso (*Oxyura leucicephala*)
23. Falco pecchiaiolo (*Pernis apivorus*)
24. Nibbio bruno (*Milvus migrans*)
25. Nibbio reale (*Milvus milvus*)
26. Aquila di mare (*Haliaeetus albicilla*)
27. Avvoltoio degli agnelli (*Gypaetus barbatus*)
28. Capovaccaio (*Neophron percnopterus*)
29. Grifone (*Gyps fulvus*)
30. Avvoltoio (*Aegypius monachus*)
31. Biancone (*Circaetus gallicus*)
32. Falco di palude (*Circus aeruginosus*)
33. Albanella reale (*Circus cyaneus*)
34. Albanella minore (*Circus pygargus*)
35. Aquila reale (*Aquila chrysaetus*)
36. Aquila minore (*Hieraaetus pennatus*)
37. Aquila del Bonelli (*Hieraaetus fasciatus*)
38. Falco pescatore (*Pandion haliaeetus*)
39. Falco della regina (*Falco eleonora*)
40. Lanario (*Falco biarmicus*)
41. Falco pellegrino (*Falco peregrinus*)
42. Pollo sultano (*Porphyrio porphyrio*)
43. Gru (*Grus grus*)
44. Gallina prataiola (*Tetrax tetrax* - *Otis tetrax*)
45. Otarda (*Otis tarda*)
46. Cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*)
47. Avocetta (*Recurvirostra avosetta*)
48. Occhione (*Burhinus oedienemus*)
49. Pernice di mare (*Glareola pratincola*)
50. Piviere tortolino (*Charadrius morinellus* - *Endromias morinellus*)
51. Piviere dorato (*Pluvialis apricaria*)
52. Croccolone (*Gallinago media*)
53. Piro-piro boschereccio (*Tringa glareola*)
54. Falarope becco sottile (*Phalaropus lobatus*)
55. Gabbiano roseo (*Larus genei*)
56. Gabbiano corso (*Larus audouinii*)
57. Sterna zampenere (*Gelochelidon nilotica*)
58. Beccapesci (*Sterna sandvicensis*)
59. Sterna del Dougall (*Sterna dougallii*)
60. Sterna comune (*Sterna hirundo*)
61. Sterna codalunga (*Sterna paradisaea*)
62. Fraticello (*Sterna albifrons*)
63. Mignattino (*Chelidonias niger*)
64. Grandule (*Pterocles alchata*)
65. Gufo reale (*Bubo bubo*)
66. Gufo delle nevi (*Nyctea scandiaca*)
67. Gufo di palude (*Asio flammeus*)
68. Martin pescatore (*Alcedo atthis*)
69. Picchio nero (*Dryocopus martius*)
70. Picchio dorsobianco (*Dendrocopus leucotus*)
71. Pettazzurro (*Luscinia svecica*)
72. Magnanina (*Sylvia undata*)
73. Bigia padovana (*Sylvia nisoria*)
74. Picchio muratore corso (*Sitta whiteheadi*)

**Ordine del giorno**

**per le sedute di mercoledì 23 gennaio 1985**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 23 gennaio, in tre sedute pubbliche, la prima alle ore 12, la seconda alle ore 16,30 e la terza alle ore 21 con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 12

Deliberazioni sulle conclusioni adottate dalla  
1ª Commissione permanente, ai sensi del-

l'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, concernente ineducibilità degli interessi passivi derivanti da debiti contratti per l'acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta da parte di persone giuridiche e di imprese (1122) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º dicembre 1984, n. 799, concernente proroga di interventi in imprese in crisi (1123) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

ALLE ORE 16,30

Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposi-

zioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria (1074) (*Relazione orale*).

ALLE ORE 21

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, concernente ineducibilità degli interessi passivi derivanti da debiti contratti per l'acquisto di obbligazioni pubbliche esenti da imposta da parte di persone giuridiche e di imprese (1122) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*La seduta è tolta alle ore 23,40.*

Dott. FRANCESCO CASABIANCA  
Consigliere preposto alla direzione del  
Servizio dei resoconti parlamentari